



Comune di Laigueglia
Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 38 in data: 26.10.2023	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA C.C. N. 37 DEL 05/12/2022 AD OGGETTO 'ACQUISIZIONE AZIONI SAT S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) PER L'AFFIDAMENTO 'IN HOUSE PROVIDING' DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE'.

L'anno **duemilaventitre** addi **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Giorgio MANFREDI	Presente	
2 - Andrea ZANCANARO	Presente	
3 - Paolo SPALLA	Presente	
4 - Giampaolo GIUDICE	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Lucia FACCHINERI	Presente	
7 - Alessandro CHIRIVI'	Presente	
8 - Paola DELUCCHI	Presente	
9 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
10-Massimiliano D'APOLITO	Assente	
11-Claudia ARDUINO	Presente	

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Raffaele RANISE CORRADI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Paolo SPALLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

Oggetto: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA C.C. N. 37 DEL 05/12/2022 AD OGGETTO 'ACQUISIZIONE AZIONI SAT S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) PER L'AFFIDAMENTO 'IN HOUSE PROVIDING' DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE'.

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 17/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì, 17/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco per la relazione.

SINDACO

Portiamo in delibera l'approvazione dell'acquisizione della Sat che era una pratica che era già stata portata. Poi aveva incontrato la richiesta della Corte dei Conti di maggiori approfondimenti e questi approfondimenti sono stati forniti.

A questo punto procediamo con la sottoscrizione delle quote è una quota come avevo già detto nell'altro consiglio abbastanza diciamo contenuta del capitale della Sat, che comunque ci consente di diventare soci.

Se volete vi faccio citare dal segretario che sicuramente in quello può spiegarvi molto meglio di me l'iter che è stato seguito per questa operazione anche con termini più tecnici anche se poi insomma il risultato è la fine di quel percorso che è cominciato già anni fa e che ci porta verso l'Ato provinciale dei rifiuti.

SEGRETARIO COMUNALE

In questi giorni è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio a Sat dalla Provincia di Savona e partirà il primo novembre in alcuni Comuni dell'Ato savonese e per il Comune di Laigueglia dal 1° dicembre.

Nel dicembre 2022 il Comune di Laigueglia deliberava in Consiglio Comunale l'acquisizione di 500 azioni per un valore complessivo di 1.140 euro, se nonché pochi mesi prima era stato modificato il Testo unico in materia di partecipazioni pubbliche nel senso di prevedere la comunicazione della delibera relativa all'acquisizione alla Corte dei Conti, quindi a differenza di molti Comuni del savonese che l'avevano approvata precedentemente la maggior parte passando quindi indenni al vaglio della Corte dei Conti, la Corte ha adottato una delibera con la quale ha chiesto al Comune di Laigueglia di meglio esplicitare le motivazioni da un punto di vista della sostenibilità finanziaria, in quanto la delibera fatta sulla falsariga di tutte le altre mancava di dati

contabili ma una motivazione c'era ed era quella dovuta al fatto che la Provincia di Savona non aveva ancora adottato il piano economico-finanziario asseverato che è stato approvato nel mese di agosto. Sulla base di quello il Comune di Laigueglia e altri comuni che hanno ricevuto analoga pronuncia ha potuto argomentare meglio la propria decisione di acquistare la partecipazione in Sat, facendo riferimento ai dati contabili al Piano economico finanziario e alla relazione economica approvata dalla Provincia di Savona.

Ora il Testo unico delle partecipate non prevede che a questa delibera faccia seguito nuovamente una pronuncia della Corte però l'Amministrazione una volta approvata e pubblicata la delibera per correttezza istituzionale in un rapporto di leale collaborazione istituzionale la invierà alla Corte dei Conti.

Sulla proposta di deliberazione si è espresso favorevolmente il revisore dei conti che già si era espresso nel 2022 e alla luce di questi nuovi elementi si è espresso di nuovo favorevolmente.

SINDACO

L'unica cosa che aggiungo è che il nostro ingresso nella Sat è stato prorogato al primo di dicembre. , Noi abbiamo chiesto che ci prorogassero ancora un mese a partire da gennaio per un discorso anche nostro di dividere in dodicesimi i vari adempimenti contabili.

CONSIGLIERE ARDUINO

Rammento uno dei pochi Consigli un po' più accorati dove avevo sentito le voci anche di alcuni consiglieri che normalmente erano silenti nella precedente Amministrazione perché stranamente la stessa maggioranza era di impostazione quasi critica nei confronti dell'allora Sindaco, che comunque era la sua stessa maggioranza relativamente alla questione dell'ingresso in SAT. Mi ero trovata in una situazione un po' paradossale per cui faceva più massa critica la stessa maggioranza a se stessa un gruppo che si era creato all'interno della maggioranza piuttosto che noi.

Sul punto non si riteneva una scelta opportuna dare l'incarico a Sat di gestire ma volevano invece

che venisse messo giustamente per loro da quel punto di vista in allora a concorso a gara d'appalto.

Dei consiglieri che erano contrari è qui presente l'unico rimasto della precedente amministrazione e mi chiedevo se ancora oggi è convinto che non si debba sottoscrivere l'ingresso in SAT ma bisogna darlo in appalto.

CONSIGLIERE BERSANI

Se il passaggio istituzionale è stato questo devi seguire questo percorso . C'è un Comune che sembra voglia uscire e vedremo quello che accadrà. All'epoca come ho ribadito tante volte a lei parla sempre uno in maggioranza perché quando facciamo le riunioni il delegato parla, che può essere il Sindaco per una situazione o il delegato della materia per un'altra situazione. Io personalmente ho parlato per le mie proposte che andavo a fare e diversamente quando parla il Sindaco non è che parla il Sindaco per i fatti suoi, siamo tutti coesi su quel punto di vista, perché continuava a dire che non si sentiva la nostra voce di qua e di là sempre 5 anni è stata abbastanza rimarcato questo suo sentire.

Ma ribadisco con Roberto presente che quello che veniva portato in maggioranza tra di noi era il Sindaco che ne parlava e c'era l'accordo la maggior parte delle volte del Sindaco.

CONSIGLIERE ARDUINO

Sono spiacente che l'accordo fosse così castrante per gli altri consiglieri e dubito che non avessero argomenti da portare in consiglio ma comunque ne prendo atto e spero che questa maggioranza sia più coinvolgente nell'attività consiliare. Ma questa è una scelta vostra e quindi non mi compete continuerò a dire che non sento la vostra voce qualora mai succeda e spero che lei non si offenda! Detto questo la mia domanda era diversa in allora lei era contrario e oggi mi chiedo se è ancora contrario a questa cosa oppure se intimamente contrario, poi magari vota come la maggioranza ha deciso di votare nulla questo ma intimamente contrario perché era particolarmente sentita quella volta la vostra contrarietà. Poi per carità può aver cambiato idea solo gli stupidi non cambiano idea

nella vita!

CONSIGLIERE BERSANI

Esatto diciamo che ci siamo chiariti e adesso bisogna marciare su questo punto e marciamo tutti quanti coesi su questo punto, non penso di dover giustificare il mio discorso a tutti. C'è una maggioranza che ha deciso, la maggioranza è coesa. Quella volta c'era magari un discorso che non ci vedeva d'accordo, ci siamo chiariti siamo andati avanti, non penso che lei nella sua minoranza sia sempre d'accordo con quello che dice Roberto o con quello che dice Massimiliano.

CONSIGLIERE ARDUINO

Sì, l'unica differenza è che noi siamo due liste separate con progetti differenti e arriviamo da aree politiche differenti. Ma sì certo non sono sempre d'accordo con Roberto!

CONSIGLIERE SASSO DEL VERME

È stato fatto l'ATO rifiuti e la Provincia di Savona è l'affidataria che deve dare l'appalto e l'ha dato a Sat . Oggi siamo arrivati alla conclusione. Mi fa piacere di avere sentito che le mie battaglie sono state fatte che c'era una parte della maggioranza e forse il Sindaco nuovo si esprime meglio di me, perché ottiene risultati che io non sono riuscito ad ottenere, che era quello di fare capire che ormai la procedura della Sat non è che lo decida il Sindaco ma è una questione provinciale come i vari Ato rifiuti. Perciò viene snaturata una cosa per cui sono contrario, però non ci possiamo fare niente con la funzione del Sindaco e del Comune.

Quando lo dicevo forse lo dicevo in maniera schietta e sembrava quasi che volessi togliere questa cosa. Invece ho sempre voluto cercare di fermare un'ondata di acqua ed essere trascinato a valle insieme alle rocce e fare una brutta fine; ho cercato di seguire il flusso. Perciò mi fa piacere che oggi anche Lino sia allineato su questa linea perché è quella di portare a casa un risultato a cui non puoi opposti, puoi cercare di incanalarlo come spero faccia il Sindaco e cercare di parteciparvi e di

portare a casa il migliore risultato per Laigueglia, un risultato che avevamo portato a casa è che comunque il servizio è vero che comincerà il 1 dicembre ma per tre anni sarà modulare.

Perciò avremo gli stessi servizi con gli stessi passaggi e stesso sistema di raccolta rifiuti e mano mano cominceranno i cambiamenti, perché non è che dal primo cambierà tutto a Laigueglia e non ci saranno più gli spazzini. Ci sarà comunque il servizio garantito da una ditta diversa con gli stessi costi e stesse situazioni, poi entro tre anni di prorogatio dove andremo a vedere cominciamo a togliere le isole ecologiche o lo metteremo più grosse, vedremo se lo spazzamento va incrementato o meno. Per arrivare a un servizio a norma che sia uguale per tutti i paesi costieri e dell'interno con le loro differenze, dove abbiamo il turismo estivo che sicuramente dovrà chiedere un rinforzo in più e mentre altri paesi avranno il problema dello spazzamento neve. Perciò pure avendo problemi diversi si fa una equivalenza tra tutti i comuni tranne la parte di Andora, Stellanello e Testico che fanno parte di un altro ambito e per Savona per un problema con ATA. Tutta l'altra provincia avrà un'unica ditta che farà tutto sorvegliata dalla Provincia che è capofila di questa operazione con tutti i Comuni Soci. Sicuramente ci saranno si spera delle economie di scala nel mercato nel lungo tempo per andare a abbassare i costi, sicuramente i comuni perderanno il polso diretto però è una questione che non si dipendeva dalla volontà del Sindaco perché poi diventava complessa tutta la cosa, anche perché se ti metti contro certe cose non porti a casa neanche i risultati dopo, perché sei quello che ha rotto le scatole.

Su questa pratica non ho visto le cose nuove arrivate del Pef però assolutamente mi astengo perché quella è la strada da fare e concordo che non si possa fare altrimenti.

CONSIGLIERE ZANCANARO

Volevo fare soltanto una precisazione sulla sua osservazione Roberto. E' vero che per tre anni è previsto il mantenimento della tariffa attuale e dello stesso capitolato servizi previsto, quindi teoricamente ci dovremo trovare nel cambio della ditta che svolge il servizio ma alle stesse condizioni che abbiamo avuto oggi con le cose positive e negative.

Non c'è però indicazione chiara sul fatto che ci sarà un'economia su questo, c'è scritto che fra 3 anni ci sarà un punto in cui ci si siederà al tavolo e le tariffe verranno ragionate di nuovo. Ci auguriamo che sia così lo scopo. Il problema che il contratto non sarà più gestito tra il comune e la società dello spazzamento ma è gestita dalla Provincia e questa società. Quindi è chiaro che il Comune cercherà di far valere le sue ragioni però non è parte della partita in maniera sostanziale.

SINDACO

Per qualche informazione che ho raccolto ma così ora è un discorso quasi extra consiglio mi dicono che comunque c'è una buona collaborazione da parte del personale Sat del personale in loco responsabile e al momento una buona interfaccia anche con il Comune. Quindi cerchiamo di affrontarlo positivamente. Ci sono i presupposti per poterlo affrontare positivamente anche se ovviamente di fronte a un cambiamento ci sono sempre delle giuste paure, perché si va comunque di fronte a delle possibili modifiche che vanno in un campo in cui ci sono veramente tante tante difficoltà, perché quella dei rifiuti si sa è una partita difficile da giocare sempre in ogni modo.

CONSIGLIERE SASSO DEL VERME

Mi permetto solo di dire che il tavolo dove poi avevamo battagliato di più è l'assemblea dei sindaci provinciale che è quella che poi porta a casa dei risultati. Spero che portiate a casa gli stessi risultati che abbiamo battagliato e di avere comunque una linea sempre per i Sindaci diretta, ci sono dei punti adesso spiegare tutto ci vorrebbe una seduta a tema su questa cosa qua perché sono stati 5 anni che ho patito parecchio su questo argomento però ci sono dei verbali, ci sono anche delle registrazioni provinciali dove io con un gruppo di sindaci amici nel senso che eravamo tutti d'accordo sulla stessa linea abbiamo fatto delle belle battaglie cercando di portare a casa alcuni risultati, uno i 3 anni che non c'erano all'inizio perché doveva entrare Sat e incominciare con il nuovo servizio, portare a casa che comunque i sindaci hanno una linea dedicata e un rapporto con la ditta privilegiato non proprio come un comune cittadino che deve chiamare anche il Sindaco il

numero verde, per riuscire comunque a portare le esigenze del proprio territorio .

Perciò spero che si vada su quella linea lì e che l'assemblea dei sindaci sia il punto di discussione vero dove tutti i sindaci mettono a posto le cose.

SINDACO

Hanno indicato un referente sul territorio e, per quello che ho potuto sapere in via totalmente informale c'è buona disponibilità.

*A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di **ulteriori** interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Premesso che:

- con Legge Regionale 24.02.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 25.3.2015 è stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti;

Richiamati gli artt. 14-15 e 16 della predetta legge n.1/2014 che prevedono:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua un Ambito unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro Aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;
- le Province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i "Bacini di affidamento", nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'Area;
- il Piano d'Area di cui al punto precedente doveva essere approvato, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (intervenuta il 25.03.2015);
- ai fini degli affidamenti dei servizi di cui sopra le Province possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e s.m.i., designando un Comune capofila;
- le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità d'Ambito;

Rilevato che la Provincia di Savona con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 02.08.2020 ha approvato il "Piano d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 06.08.2020 di approvazione del "Piano d'ambito regionale di gestione dei rifiuti";

Preso atto che il citato Piano d'Area omogenea in relazione alle attività di affidamento dei servizi individua:

- il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene il solo Comune di Savona";
- il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione alla attività di affidamento del servizio, prevede che l'Assemblea dei Sindaci del bacino di Affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;

Evidenziato che l'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" nella seduta del 12.06.2020 ha formulato la proposta di indicare la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12.06.2020 con la quale la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ha approvato di individuare la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il bacino di affidamento "PROVINCIALE";

Richiamato il regime gestionale transitorio di cui all'art. 24 – commi 2, 2bis, 3 e 4 - della citata L.R. n.12/2015 che stabilisce:

"2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall'articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:

a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:

- *subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;*
- *nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area;*
- *mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;*

b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.

2 bis Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno della ripartizione territoriale dei servizi di gestione dei rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31.12.2020;

3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza";

Preso atto che Provincia di Savona ha formulato alla Regione Liguria una richiesta di modifica alla Legge Regionale 7 aprile 2015 n. 12 articolo 24 "disposizioni transitorie" al fine di posticipare di un anno, e quindi al 31.12.2021, la fine del periodo di transizione di cui all'art. 24 comma 2bis;

Preso atto che la Regione Liguria, con Ordinanza n. 27/2021 ha disposto una proroga del termine del periodo transitorio per l'affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti, in precedenza fissato al 30/06/2021 con propria Ordinanza n. 81/2020, fino al 31/12/2021;

Considerato che la Provincia di Savona con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 04/03/2021, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, al fine di conseguire, come richiesto dalla normativa vigente, una organizzazione del ciclo dei rifiuti che consenta le migliori performance sotto il profilo economico finanziario ed ambientale ha stabilito di:

- affidare in huose, al medesimo soggetto ed al fine di chiudere il ciclo della filiera della Raccolta differenziata anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018;
- rafforzare il proprio ruolo quale Ente di Governo (e di garanzia per tutti) nella gestione integrata dei rifiuti;
- approvare la partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale della Soc. “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.” (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di Euro 1.269.634,96 Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098);
- approvare l'acquisto dal Comune di Vado Ligure, n. 125.000 azioni del capitale sociale della Soc. “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.”, al valore di Euro 2,00 cadauna per l'importo di Euro 250.000,00;

Preso atto che la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area omogenea per la gestione dei rifiuti, con nota prot. n° 5917 del 06/04/2021 ha trasmesso a tutti i Comuni dell'Area omogenea che ancora non sono diventati soci della SAT Spa, la documentazione per l'acquisizione delle quote SAT, al fine di provvedere alle relative acquisizioni;

Preso atto che altresì della volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 13/04/2021 e successive nelle quali è stato confermato di procedere tramite l'in house providing a seguito dell'acquisto quote della Società SAT Spa di Vado Ligure;

Richiamato l'art. 42 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani) che testualmente recita:

“1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le province, la Città metropolitana di Genova o i comuni già individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana.

2. In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria d'ambito regionale.

3. I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022.”.

Richiamato l'art. 20 della sopraccitata Legge Regionale 28 dicembre 2022 n. 16 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Ulteriori disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani)” che espressamente recita:

“1. Le procedure di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nei bacini territoriali definiti dalla pianificazione settoriale che risultano avviate alla data di entrata in vigore della presente legge da province, Città metropolitana di Genova o comuni individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti, sono concluse dai medesimi enti entro il termine del 30 giugno 2023.

2. In caso di mancato affidamento entro il termine di cui al comma 1 la Regione Liguria, previa diffida, provvede a nominare un commissario ad acta per l'esercizio delle funzioni oggetto di inadempimento.

3. Il termine di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 2023.”.

Rilevato che la Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 118 del 09 giugno 2021 ad oggetto "Acquisizione azioni SAT spa di Vado Ligure (SV) per l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Atto di indirizzo" aveva già deliberato, quale atto di indirizzo, di procedere alla valutazione, in via preliminare dei presupposti, condizioni e disponibilità al fine di proporre al Consiglio Comunale l'ingresso del Comune di Laigueglia nella società SAT S.p.A. , società interamente pubblica, e ciò in prospettiva di un affidamento "in house providing" del servizio in oggetto, mediante l'acquisto di n. 500 azioni, per il valore di € 1.000,00;

Vista la nota trasmessa in data 15.07.2021 con prot. n. 13035 con la quale il Comune di Laigueglia formula istanza per l'accoglimento dell'ingresso nella società pubblica Sat Spa;

Preso atto che il Comune di Bergoggi ha manifestato in maniera esplicita la volontà di non esercitare il diritto di prelazione all'acquisizione di azioni della SAT, come da comunicazione acquisita al nostro prot. n. 17820 del 23.09.2021;

Vista la nota mail, assunta al protocollo in data 12.10.2021 n. 19187 con la quale il Comune di Vado Ligure ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2021 con la quale è stato deliberato:

"1) di cedere.....n. 500 azioni dal Comune di Laigueglia per un prezzo totale comprensivo di € 1.140,00 pari ad una quota del 0,00906% del capitale sociale.

2) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, di porre in essere tutti gli atti conseguenti necessari a portare ad esecuzione la presente deliberazione ivi compresa la stipula dell'atto di vendita alle condizioni sopra individuate, una volta esperite e concluse positivamente le procedure di cui all'art. 11 dello statuto societario (rinuncia esplicita o tacita alla prelazione da parte degli altri soci di S.A.T. S.p.a e espressione di gradimento da parte del consiglio di Gestione). "

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Laigueglia n. 37 del 05/12/2022 avente ad oggetto: ACQUISIZIONE AZIONI SAT S.P.A. DI VADO LIGURE (SV) PER L'AFFIDAMENTO 'IN HOUSE PROVIDING' DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE;

Dato atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per dieci giorni consecutivi;

Dato atto che il suddetto provvedimento è stato trasmesso con prot. 2134 del 31/01/2023:

- alla Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per la Liguria;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – n 39/2023/PASP in data 08/03/2023 con la quale la Corte, nell'ambito delle sue competenze di legge, ha evidenziato alcuni rilievi sulla deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra;

Vista la comunicazione della Provincia di Savona acquisita al protocollo n. 10648 del 30/05/2023, con la quale venivano trasmessi:

- proposta di testo di nuovo Statuto SAT SPA;
- proposta di testo di Patti Parasociali fra gli azionisti SAT Spa.

che verranno sottoposti all'Assemblea della società per quanto riguarda il testo di nuovo Statuto e alla sottoscrizione da parte degli azionisti SAT spa successivamente all'adozione del nuovo testo di Statuto.

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Savona n. 30 dell'8 agosto 2023, avente ad oggetto "Area Omogenea per la gestione dei rifiuti della provincia di Savona - Affidamento a S.A.T. S.p.A. del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale", completa degli allegati alla medesima, trasmessa prot. n.

16278 in data 17/08/2023:

- Piano Economico Finanziario asseverato di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 30.12.2022 n. 3;
- Relazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 30.12.2022 n. 201;

Preso atto che con il su citato provvedimento la Provincia di Savona affida a SAT SpA per anni 15 (quindici), l'organizzazione e la gestione delle attività relative all'igiene urbana (raccolta, trasporto, pulizia e lavaggio strade, ecc. ecc) nei 65 comuni appartenenti al Bacino di Affidamento "Provinciale" nelle modalità previste dal Piano Industriale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 28/02/2022 ed alle condizioni economiche di cui al Piano Economico Finanziario A); affida a SAT SpA la realizzazione e la gestione, per anni 15 (quindici), dell'impianto pubblico per il trattamento delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsto dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018; approva conseguentemente, lo schema di contratto;

Visto:

- che la Provincia di Savona con PEC acquisita al protocollo del Comune di Laigueglia al n. 18401 del 15.09.2023, comunica, con riferimento all'imminente avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di SAT S.p.a. in tutti i 65 comuni del Bacino di Affidamento Provinciale, che la Provincia di Savona quale Ente affidatario e la SAT Spa quale gestore, procederà entro non oltre il 15 ottobre 2023 alla stipula del contratto e, pertanto, a partire dal giorno 16 ottobre SAT Spa subentrerà in modo effettivo nelle varie gestioni comunali così come previsto dal già noto crono programma;
- che da cronoprogramma allegato alla PEC prot. 18401/2023 della Provincia di Savona, la SAT spa subentrerà in modo effettivo nella gestione comunale dal 1° novembre 2023 (successivamente prorogato al 01/12/2023);

Vista la relazione ALLEGATO A alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05/12/2022, come integrata con specifico ulteriore ALLEGATO ABIS, che tiene conto delle osservazioni della Corte dei Conti, anche alla luce della citata deliberazione del Consiglio Provinciale;

Visto il testo vigente dello Statuto di SAT (già oggetto di approvazione con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 05/12/2022) (ALLEGATO B);

Viste le proposte di testo di nuovo Statuto SAT (ALLEGATO C) e di Patti Parasociali SAT (ALLEGATO D);

Vista la relazione ALLEGATO A alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05/12/2022, come integrata con specifico ulteriore ALLEGATO ABIS, che tiene conto delle osservazioni della Corte dei Conti, anche alla luce della citata deliberazione del Consiglio Provinciale;

Considerato che si ritiene proporzionato acquisire una quota di azioni della società pari a n. 500 corrispondente all'0.00906% della società, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.140,00 pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, tenuto conto in particolare:

- delle dimensioni degli altri comuni soci in SAT Spa;
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;
- all'assenza di una politica societaria orientata alla produzione di utile da distribuire ai soci, commisurata al numero delle quote possedute;

Ritenuto pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di SAT Spa di Savona, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 500 azioni, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.140,00;

Considerato pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della Società SAT Spa ed affidare in house alla medesima, al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento, in particolare in merito all'affidamento in house;

Acquisita la relazione, allegato "A" (con integrazione allegato "A BIS") alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, la quale reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella Società Sat S.p.a. da parte del Comune di Laigueglia, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.l.n. 175/2016 e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, acquisito al protocollo n. 21054 in data 19/10/2023;

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

Visti ed applicati:

- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n.16 del 24/04/2018.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.10;

Votanti n.8;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n/;

Astenuti:n.2(Sasso Del Verme, Arduino);

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare e confermare l'adesione del Comune di Laigueglia al capitale sociale di SAT - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 500, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.140,00 (di cui euro 115 quale capitale sociale e il residuo quale sovrapprezzo azioni) al fine di affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. con sede a Vado Ligure (SV) P.IVA 01029990098 e capitale sociale di euro 1.269.634,96

3. Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a. la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società SAT Servizi

- Ambientali Territoriali S.p.a. da parte del comune di Laigueglia (All. sub A + A bis);
- b. il vigente Statuto di SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. (All. sub B);
 - c. il testo di proposta di nuovo Statuto Sociale di SAT Spa (All sub C);
 - d. il testo di proposta di Patti Parasociali fra i soci di SAT Spa (All. sub D).

4. Di procedere con quanto necessario all'acquisizione della partecipazione consistente in n. 500 azioni nella società SAT SpA, al momento dell'acquisizione retta dallo Statuto sociale riportato in allegato B) alla presente deliberazione.

5. Di procedere, successivamente all'acquisizione della qualità di azionista della Società, nei modi e nei termini che verranno proposti nel corso dell'iter di modifica dello Statuto sociale e di sottoscrizione dei Patti Parasociali, all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale (come riportato in allegato C) e alla sottoscrizione dei Patti Parasociali (come riportati in allegato D), con potere di approvare anche le modificazioni di carattere non sostanziale per l'operazione come configurata per il Comune di Laigueglia, che dovessero rendersi necessarie in fase di adozione del nuovo Statuto e/o di sottoscrizione dei Patti Parasociali.

6. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti.

7. Di inviare copia della presente alla Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per la Liguria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti: n.10;

Votanti n.8;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n/;

Astenuti:n.2(Sasso Del Verme, Arduino);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Paolo SPALLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 28.11.2023 al giorno 12.12.2023.

Addì, 28.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

CONTO ECONOMICO	2022	2021	STATO PATRIMONIALE		2022 % su tot	2021 % su tot	
VALORE PRODUZIONE	31055	29670	Attivo fisso	13003	52%	11602	52%
Costo del personale	14755	13103	<i>di cui partecipazioni</i>	5713		5770	
<i>% su valore produzione</i>	48%	44%	Attivo circolante compresi risconti	11936	48%	10879	48%
<i>numero medio dipendenti</i>	309	262	(di cui liquidità)	6011		7056	
<i>costo medio annuo per dipendente</i>	47,75	50,01	TOTALE IMPIEGHI	24939		22481	
Altri costi ante EBITDA	12626	12266	Capitale sociale	1269		1269	
TOTALE COSTI ANTE EBITDA	27381	25369	Riserve	11307		11307	
EBITDA	3674	4301	Risultato esercizio	1293		1839	
<i>% su valore produzione</i>	11,8%	14,5%	TOTALE PATRIMONIO NETTO	13869	56%	14415	64%
Ammortamenti	1984	2213	Debiti a M/L (con TFR rischi e oneri e risc passivi)	3412	14%	3688	16%
RISULTATO OPERATIVO	1690	2088	Debiti a breve compresi ratei	7658	31%	4378	19%
Proventi/oneri finanziari	-10	194	TOTALE DEBITI E TFR	11070	44%	8066	36%
Risultato ante imposte	1680	2282	TOTALE FONTI	24939		22481	
Imposte	387	443	DATI FINANZIARI	2022		2021	
RISULTATO NETTO	1293	1839	Flusso di cassa generato ante variazione circolante	4302		5112	
<i>% su valore produzione</i>	4,2%	6,2%	Investimenti	1758		3630	
			Rimborso finanziamenti	566		540	
			Distribuzione dividendi	0		1839	
			Posizione finanziaria netta	5946		6451	
PRINCIPALI INDICATORI	2022	2021	STANDARD				
Grado di capitalizzazione	56%	64%	33%				
Copertura immobilizzazioni	1,07	1,24	>1				
Capitale circolante netto - margine	4278	6501	> 0				
Capitale circolante netto - indice	1,56	2,48	> 1				
Posizione finanziaria netta	5946	6451	> 0				
Investimenti/Immobilizzazioni tecniche	24%	62%					
ROS	0,05	0,07					
ROI	0,07	0,09					
ROE	0,09	0,13					

ALLEGATO 2

-

SINTESI ELEMENTI ESSENZIALI PEF AFFIDAMENTO PROVINCIA

Durata affidamento	2023/2039	15 anni
Passaggio a tariffazione diretta ad utenti	01/07/2026	
Modalità di fatturazione agli utenti	in base a MTR ARERA	
Investimenti previsti nel PEF	40 milioni circa, cioè circa 2,5 milioni/anno in linea con media dati consuntivi 2021/2022 raffrontabili con EBITDA generato consuntivo (circa 4 milioni anno)	
	2022	2039
Patrimonio netto	14 milioni	55 milioni
Liquidità	6 milioni	47 milioni



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it

pec: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it

sito Internet: <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



RELAZIONE ALLEGATO A BIS

PREMESSA

La presente relazione integra la relazione allegato 2 alla precedente deliberazione C.C. n 37 del 05/12/2022, sulla base dei seguenti elementi:

- Deliberazione Corte dei Conti n. 39/2023/PASP in data 08/03/2023 con rilievi sulla precedente deliberazione C.C. n 37 del 05/12/2022
- Deliberazione Consiglio Provinciale n. 30 dell'8 agosto 2023

La relazione è strutturata seguendo l'ordine delle osservazioni contenute nella citata deliberazione Corte dei Conti, fornendo un supplemento informativo ritenuto adeguato al fine di supportare ulteriormente le conclusioni cui si era pervenuti con la precedente deliberazione C.C. n 37 del 05/12/2022, aggiornato con la documentazione nel frattempo resasi disponibile (bilancio consuntivo 2022 di SAT SpA e Piano Economico Finanziario di affidamento allegato alla citata deliberazione del Consiglio Provinciale).

Punti 1/2/3

Non emergono rilievi/indicazioni.

Punto 4. Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art 5 comma 1 TUSP) e Punto 5. Onere di motivazione circa la convenienza economica (art. 5 commi 1 e 3 TUSP)

Come puntualmente evidenziato nella deliberazione della Corte, la sostenibilità finanziaria va esaminata sotto un duplice profilo:

- Sostenibilità finanziaria oggettiva;
- Sostenibilità finanziaria soggettiva;

Al proposito vengono riportati in allegato alla presente relazione due prospetti di sintesi, contenenti rispettivamente:

- Allegato 1) Sintesi dei principali indicatori ricavabili dal bilancio SAT Spa al 31/12/2022
- Allegato 2) Sintesi degli elementi principali ricavabili dal PEF presentato da SAT Spa alla Provincia di Savona, completo della prevista asseverazione da parte di Deloitte & Touche spa allegato alla deliberazione della Provincia di Savona n. 30 dell'8 agosto 2023

utilizzati, quale elemento documentale di sintesi del complesso della documentazione analizzata, per supportare adeguatamente, fornendone adeguata evidenza, le scelte assunte con la precedente deliberazione C.C. n 37 del 05/12/2022 e confermate con la presente proposta di deliberazione.

I principali indicatori sintetizzati nell'allegato 1) evidenziano una situazione di buon equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società SAT spa al 31/12/2022; gli elementi principali del PEF sintetizzati nell'allegato 2) segnalano la permanenza e il miglioramento delle condizioni di equilibrio evidenziate, sia nel corso dell'affidamento che al termine del medesimo.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it

pec: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it

sito Internet: <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



In particolare, si evidenziano quali indicatori di sintesi che si ritiene utile menzionare specificamente in questa sede:

- il patrimonio netto della società al 31/12/2022, pari a circa 13,8 milioni (con un grado di capitalizzazione – ottenuto rapportando il patrimonio netto al totale delle fonti – pari al 56% circa (in peggioramento rispetto al dato al 31/12/2021 ma esclusivamente per effetto dell'intera distribuzione ai soci dell'intero utile dell'esercizio 2021, pari ad euro 1,8 milioni circa); al termine dell'affidamento (2039) il PEF (adeguatamente asseverato ai sensi di legge) prevede un patrimonio netto superiore ai 55 milioni;
- il capitale circolante netto, positivo per circa 4,2 milioni e di 1,5 volte superiore ai debiti a breve, con ampio margine di copertura degli stessi;
- il buon livello di redditività (ma non eccessivo, tenuto conto delle finalità di un affidamento in house) della società (ROS ROI e ROE nel 2022 fra 5% e 9%);
- la buona generazione di cassa evincibile dal conto economico 2021 e 2022 (e confermata dal PEF prospettico) con un EBITDA mediamente intorno ai 4 milioni di euro, ampiamente in grado di coprire le esigenze finanziarie di investimento (quantificabili, anche in sede di proiezione di PEF, intorno ai 2,5 milioni/anno);
- il livello della posizione finanziaria netta della società (sostanzialmente coincidente con il saldo delle liquidità in assenza di significativi debiti finanziari) pari a circa 6 milioni di euro al 31/12/2022; la disponibilità di cassa a fine affidamento (2039) come risultante dal PEF risulta pari a circa 47 milioni di euro.

Sulla base dei dati esaminati e sinteticamente riportati nella presente relazione si ritiene quindi che:

- la sostenibilità finanziaria oggettiva sia ampiamente giustificata dal PEF di affidamento da parte della Provincia, che pare adeguatamente raccordato con la situazione consuntiva al 31/12/2022 e oggetto di specifica e puntuale asseverazione da parte di Deloitte & Touche; occorre inoltre tenere conto del fatto che comunque il MTR ARERA applicato alle tariffe agli utenti finale garantisce nel tempo l'ottenimento di costi efficienti e necessario equilibrio economico finanziario, per specifico disposto di legge;
- per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria soggettiva occorre rilevare come:
 - la società SAT spa è una società di capitali con piena autonomia patrimoniale perfetta; l'eventuale accadimento di eventi negativi dal punto di vista economico-finanziario, allo stato ragionevolmente escludibili sulla base di quanto sopra evidenziato, anche in chiave prospettica, non determinerebbe direttamente alcun obbligo di intervento finanziario da parte del Comune di Laigueglia, che comunque contribuirà ad esercitare adeguata azione di monitoraggio sull'andamento della società;
 - il Comune di Laigueglia acquista 500 azioni (su un numero di azioni complessivo pari a 5.520.152, pari a poco meno dello 0,01% per cento del capitale sociale); il patrimonio netto complessivo ammonta ad euro 14 milioni circa, quindi l'importo di euro 1.140 appare adeguato (il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto ammonterebbe ad euro 1.300 circa);



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it

pec: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it

sito Internet: <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



- l'investimento prevede copertura nel bilancio del Comune; sulla base delle ipotesi di PEF di affidamento l'investimento del Comune di Laigueglia (oltre ovviamente ad essere strettamente funzionale all'offerta di un servizio adeguato ai propri cittadini sulla base delle scelte della Provincia, ente competente al riguardo) lo 0,01% del patrimonio netto finale (al 2030) della società determina una valorizzazione di euro 5.500 circa con un significativo incremento percentuale (il valore assoluto resta basso in quanto è basso il dato di partenza);

e quindi anche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva i dati e le informazioni disponibili, adeguatamente approfonditi e valutati, non evidenziano profili problematici.

Per quanto concerne le valutazioni di cui all'art. 7 del vigente Codice dei Contratti, che rimanda al D Lgs 201/2023 (TU Servizi Pubblici locali), in particolare agli articoli 14 e 17) si evidenzia, come correttamente già argomentato dalla Corte, come le stesse siano di competenza della Provincia di Savona, ente sovracomunale di ambito, che le ha esercitate in ultimo con la deliberazione n 30 dell'8 agosto 2023 in precedenza citata, alla quale pertanto si rimanda per ogni dettaglio, salvi gli elementi qui specificamente analizzati al fine di valutare i profili di competenza del Comune di Laigueglia come sopra sinteticamente esposto.

Punto 6. Compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5 comma 2, TUSP)

L'analisi del PEF di affidamento come risultante dalla delibera della Provincia evidenzia come i ricavi ritraibili dalla società derivino esclusivamente dalla compensazione degli obblighi di servizio derivanti dall'affidamento, da definirsi nel rispetto della metodologia MTR di ARERA pro tempore vigente, che prevede espressamente una specifica (periodicamente aggiornata in funzione dell'andamento dei mercati finanziari e necessariamente adeguata in quanto dipendente dal disposto ARERA) remunerazione del capitale investito.

Sono pertanto escluse alla radice sovracompensozioni e/o altri interventi che possano rivestire la qualifica di aiuti di Stato.

CONCLUSIONI

Gli ulteriori elementi documentali resisi disponibili rispetto alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 05/12/2022 (bilancio SAT al 31/12/2022 e PEF di affidamento allegato alla deliberazione n. 30 del 8 agosto 2023 della Provincia di Savona), unitamente al contenuto e alle valutazioni contenute nella deliberazione della Provincia di Savona citata confermano la sussistenza dei necessari presupposti per l'acquisizione da parte del Comune di Laigueglia di numero 500 azione per un importo totale pari ad euro 1.140.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo che sarà adottato dal Comune di Laigueglia per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società SAT Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di Vado Ligure (di seguito SAT).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell' "in house providing", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che giustificano la scelta dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SAT:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della *compatibility* dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale adempimento sarà soddisfatto dal Comune di Vado Ligure, maggior azionista della società *de qua*.

2. FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA SAT.

2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle** finalità **istituzionali** della stessa Amministrazione. La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 224 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica che, nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale. Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si tratta di un servizio che è tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27, lett. f), del DL 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono **funzioni fondamentali dei Comuni**, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di **raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani** e la riscossione dei relativi tributi.

Inoltre l'articolo **112** recante "**Servizi pubblici locali**" del D.Lgs. 267/2000 e s. m. ed i. prevede, al comma 1, che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Più nello specifico, SAT è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti **servizi pubblici di rilevanza economica a rete**, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel *Programma di razionalizzazione della partecipate locali*, presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, SAT è attualmente configurata come società "in house providing", ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale al 31/12/2019 era pari ad Euro 612.616,04, suddiviso in 2.663.548 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna.

Nel corso del 2020 SAT ha provveduto a deliberare un aumento di capitale riservato al Comune di Vado Ligure. A seguito di tale azione, il Comune di Vado Ligure ha provveduto a capitalizzare la Società con la cessione di quote pari al 25% del capitale sociale della Società Ecosavona, proprietaria della discarica del Boscaccio.

Grazie a tale evoluzione SAT è stata scelta quale gestore in house del servizio raccolta rifiuti e igiene urbana nel bacino unico del Savonese, comprendente la maggior parte dei territori dei comuni della Provincia di Savona ad esclusione del capoluogo. La Provincia nel marzo 2021 ha deliberato l'acquisizione di 125.000 quote sociali SAT per entrare nella compagine sociale.

Per effetto dell'aumento di capitale avvenuto mediante conferimento in natura da parte del Comune di Vado Ligure, il patrimonio netto è aumentato di € 5.713.208,00 di cui € 657.018,92 a titolo di aumento capitale sociale.

La società SAT presenta alla data del 31/12/2021 un patrimonio netto pari a € 14.415.495 e un capitale sociale pari a € 1.269.635.

Ai fini della valorizzazione delle azioni e fino a quando non si deciderà di considerare nel valore SAT anche l'utile da bilancio 2021 il prezzo della singola azione rimarrà di 2,28 € di cui 0,23 a titolo di valore nominale ed € 2,05 a titolo di sovrapprezzo legato alla consistenza del patrimonio netto.

Il capitale sociale è suddiviso in 5.520.152 azioni ordinarie del valore nominale di 0,23 euro cadauna, ed è detenuto dal Comune di Vado Ligure (SV) per una quota di partecipazione pari al 78,84 %, mentre per la restante parte (il 21,16%) è rappresentato da azioni possedute dai Comuni di Quiliano, Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio, Cengio, Altare, Millesimo, Dego, Albissola Marina, Celle Ligure, Roccavignale, Varazze, Albenga, Plodio, Alassio, Ceriale, Stella, Murialdo, Toirano, Boissano, Borgio Verezzi, Bardineto, Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino, Giustence e Mallare, Arnasco, Provincia di Savona, Loano, Castelvecchio di Rocca Barbena,



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Calizzano, Carcare, Vendone, Magliolo, Piana Cixia, Borghetto Santo Spirito, Calice Ligure, Tovo San Giacomo, Mioglia, Ortovero, Finale Ligure, Villanova d'Albenga come illustrato nella tabella che segue:

ASSETTO SOCIETARIO S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. AL 26/10/2022

SOCIO	AZIONI DETENUTE	CAPITALE SOCIALE	%
COMUNE DI VADO LIGURE	4.352.247,00	1.001.016,81	78,84288331190880000
COMUNE DI QUILIANO	118.319,00	27.213,37	2,14340112373717000
COMUNE DI SPOTORNO	118.318,00	27.213,14	2,14338300829397000
COMUNE DI BERGEGGI	118.318,00	27.213,14	2,14338300829397000
COMUNE DI NOLI	39.439,00	9.070,97	0,71445496428359200
COMUNE DI VEZZI PORTIO	11.240,00	2.585,20	0,20361758154485600
COMUNE DI CENGIO	10.341,00	2.378,43	0,18733179810990700
COMUNE DI ALTARE	6.070,00	1.396,10	0,10996074021150100
COMUNE DI MILLESIMO	9.217,00	2.119,91	0,16697003995542200
COMUNE DI DEGO	5.395,00	1.240,85	0,09773281605289130
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	252.562,00	58.089,26	4,57527256495836000
COMUNE DI CELLE LIGURE	162.938,00	37.475,74	2,95169408378610000
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.664,00	612,72	0,04825954067931460
COMUNE DI VARAZZE	71.000,00	16.330,00	1,28619646705381000
COMUNE DI ALBENGA	50.000,00	11.500,00	0,90577215989704600
COMUNE DI PLODIO	2.700,00	621,00	0,04891169663444050
COMUNE DI ALASSIO	33.500,00	7.705,00	0,60686734713102100
COMUNE DI CERIALE	12.695,00	2.919,85	0,22997555139786000
COMUNE DI STELLA	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI MURIALDO	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI TOIRANO	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI BOISSANO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	4.000,00	920,00	0,07246177279176370
COMUNE DI BARDINETO	250	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI CASTELBIANCO	125	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI NASINO	125	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI GIUSENICE	250	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI MALLARE	500	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI ARNASCO	250	57,50	0,00452886079948523
PROVINCIA DI SAVONA	125.000,00	28.750,00	2,26443039974262000
COMUNE DI LOANO	1.500,00	345,00	0,02717316479691140
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	125,00	28,75	0,00226443039974262
COMUNE DI CALIZZANO	750,00	172,50	0,01358658239845570
COMUNE DI CARCARE	500,00	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI VENDONE	250,00	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI MAGLIOLO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI PIANA CIXIA	100,00	23,00	0,00181154431979409
COMUNE BORGHETTO SANTO SPIRITO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI CALICE LIGURE	250,00	57,50	0,00452886079948523
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO	1.000,00	230,00	0,01811544319794090
COMUNE DI MIOGLIA	100,00	23,00	0,00181154431979409
COMUNE DI ORTOVERO	500,00	115,00	0,00905772159897046
COMUNE DI FINALE LIGURE	1.500,00	345,00	0,02717316479691140
COMUNE DI VILLANOVA	614,00	141,22	0,01112288212353570



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



D'ALBENGA

TOTALE

5.520.152,00

1.269.634,96

100,0000000000000000

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 5 dello Statuto della società SAT, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, SAT è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2021 di SAT (ultimo bilancio approvato e depositato) che evidenzia che la società nel 2021 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2021 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci, (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte).

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Savona e dalla Amministrazione Provinciale, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società SAT svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, SAT:

- nel triennio 2019 – 2020 - 2021 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



L'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

La Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).

La Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., le seguenti funzioni:

analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;

indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;

definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;

assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo scelto;

controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –
sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

La Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI".

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):

- Il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
- Il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

Nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE"" ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale", con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



La Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO." da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);

Ciò a conferma che la scelta per l'affidamento in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la preliminare scelta di acquisizione della partecipazione azionaria in SAT spa è in linea con le decisioni prese anche in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei Rifiuti;

L'Amministrazione provinciale ha ritenuto che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SAT, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SAT, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche al fatto che le tre società pubbliche presenti sul territorio del Bacino di Affidamento Provinciale ovvero Albisola Servizi S.r.l., SAT S.p.A. e Finale Ambiente S.p.A. hanno espressamente comunicato di aver iniziato un percorso per giungere alla costituzione di un soggetto giuridico unico, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di SAT S.p.A., con conferimento di quote di Albisola Servizi da parte del Comune di Albisola Superiore, che porterà SAT SpA a diventare socio di Albisola Servizi S.r.l. per le quote di partecipazione che saranno successivamente definite; mentre Finale Ambiente S.p.A. partecipa al processo di aggregazione mediante il "trasferimento del ramo d'azienda igiene urbana" alla società SAT SpA, da realizzarsi con l'operazione economicamente e finanziariamente più conveniente allo studio dei consulenti incaricati.

Inoltre, per il periodo transitorio di aggregazione e fino alla costituzione del Soggetto giuridico Unico, le sopracitate società pubbliche hanno espressamente indicato SAT SpA, quale società capofila.

La Provincia di Savona con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 14 del 23/03/2021 ha acquisito quote SAT pari a n. 125.000 azioni;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



La Provincia di Savona con nota in data 06/04/2021 acquisita al n. 5917 del protocollo ha invitato i Comuni, che non vi avessero già provveduto, all'acquisto di quote SAT;

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

La Provincia di Savona intende utilizzare il modello in house providing, così come delineato con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii. DELLA forma di gestione cosiddetta "in house providing" QUALE MODALITA' dell'affidamento del servizio DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE"", quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale";

L'individuazione della società SAT quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, trova il suo preliminare fondamento nel possesso della stessa dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto a società in house, ed in particolare:

1. la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26103, Stadt Halle c. TREA Leuna);
2. il controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario;
3. la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Tali sopraccitati criteri, derivati direttamente dall'ordinamento comunitario, devono trovare integrazione con quelli stabiliti espressamente dalla normativa nazionale, peraltro anche di recepimento della normativa comunitaria, così come illustrata nelle sezioni precedenti della presente relazione.

All'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



- A)** assenza di partecipazione di capitali privati nella società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- B)** lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- C)** esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo alla Provincia di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- D)** oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore di cui trattasi;

In esito all'istruttoria compiuta dagli uffici, si evidenzia che sussistono tutti i requisiti e le condizioni sopraelencati per poter affidare in house in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società SAT Spa, come di seguito esposto:

A). con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda in particolare l'articolo 8 dello statuto della società, il quale afferma espressamente:

-----ART. 8-----
Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96
(unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero
5.520.152
(cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquanta due) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre)
ciascuna.-----
Ogni azione è indivisibile e la società non
riconosce che un solo proprietario per ciascuna
azione.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:-----

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;---

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprie tari degli apparati stessi;---

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").-----

B). con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Savona, si veda l'articolo 5 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che:

-----ART. 5-----

la Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:-----

1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



separazione dall'attività di erogazione dei servizi;
acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed
altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo
di incedibilità, da dare in gestione unitamente al
servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il
servizio stesso;-----

2) in particolare, gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e
riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi,
compreso il trasporto relativo, nonché studio,
allestimento, messa in opera, gestione e
manutenzione di impianti e sistemi da impiegare
per la pulitura, bonifica, disinfestazione e
disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in
genere; al riguardo, potrà:-----

- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla
rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla
inocuizzazione, al recupero energetico ed in
genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R.
18/99, e successive norme di modificazione ed
attuazione) nonché la conseguente ed eventuale
commercializzazione dei prodotti di tale attività,
compresa la relativa consulenza e/o
intermediazione;--

- provvedere allo studio, costruzione,
manutenzione e gestione di impianti, macchinari,
attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto,
lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti so lidi,
urbani ed industriali; al loro eventuale recupero,
riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini
agricoli sia industriali e civili in genere;-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insedia menti produttivi;-----

4) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;-----

5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;-----

6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funziona mento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed at tività di ogni genere e tipologia;-----

7)gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, del le costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.-----

C). con riferimento al controllo analogo, oltre a quanto specificato in seguito, si vedano in particolare gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che consentono effettivamente ad ogni socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

-----ART. 29-----

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:-----

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



nomina di retta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);---

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).-----

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;-----

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.-----

-----ART.30-----

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.-----

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degradare dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:----- a)ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.---

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.---

-----Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----

-- Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

----- In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica
sino a scadenza dell'originario mandato.-----

Ci si sofferma in particolare sul requisito del controllo analogo, attesa l'importanza che questo ha alla luce del diritto comunitario;

Si precisa che nel caso di soggetti partecipati da più Enti, come nel caso di SAT, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica, e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata. Pertanto, risulta evidente che SAT si pone come soggetto strumentale di un'aggregazione di Enti Locali, svolgendo, inoltre, l'assoluta maggioranza della propria attività esclusivamente per i Comuni soci e, più precisamente, a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali.

Il capitale di SAT è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato. SAT è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci.

In definitiva, gli Enti Locali hanno quindi il potere di conformare l'azione di SAT in modo tempestivo e diretto.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica.

nel vigente Statuto della società SAT;

nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale;

nel sistema dei controlli esercitati dagli Enti Locali soci sulla società SAT in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 smi.

D). con riferimento alla percentuale di fatturato a favore degli Enti Locali soci, si veda l'art 7 dello Statuto di SAT sotto riportato:

-----ART. 7-----
La Società, operando come strumento in house



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



providing de ve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei com piti affidati dagli enti pubblici soci.-----

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.-----

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.-----

----- Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività-----

3.1 . COSTO SOSTENUTO.

Il Comune di Laigueglia intende acquisire n. 500 azioni attualmente detenute dal Comune di Vado Ligure del valore nominale di € 0,23 al prezzo di € 2,28 di cui 0,23 a titolo di capitale sociale ed € 2.05 a titolo di sovrapprezzo azioni, per un costo complessivo di Euro 1.140,00.

Tale importo può considerarsi congruo, tenuto conto in particolare:

delle dimensioni degli altri Comuni soci in "S.A.T S.p.A.";

dei servizi espletati dai Comuni soci tramite la Società;

delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio provinciale;

della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;

del costo necessario all'acquisizione;



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Si tratta di un pacchetto azionario che è nelle disponibilità del Comune di Vado Ligure (SV), per il quale il Comune di Laigueglia impegnerà la somma citata con determinazione del responsabile del servizio per l'acquisto delle quote societarie.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT S.p.A., pari ad Euro 1.140,00 è stato finanziato e trova la giusta imputazione al bilancio di previsione 2022-2024. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune di Laigueglia intende perseguire nel proprio programma.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

La valutazione della convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata dal Comune sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società SAT – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, poiché in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio provinciale sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi.

Dette conclusioni muovono dall'analisi dei dati di bilancio della società.

I suddetti documenti contabili sono scaricabili dal sito della società al seguente indirizzo internet <https://sat.diaphanum.it/item/1301> e comprendono per ogni anno gestionale:

-Fascicolo di bilancio al 31-12 dell'anno comprensivo di nota integrativa

-Relazione sulla gestione

-Relazione del collegio sindacale sul bilancio

-Relazione società di revisione sul bilancio di esercizio

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

Il Comune di Laigueglia ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SAT S.p.A., sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

efficiente: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;

efficace: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;

economica: in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico, il Comune di Laigueglia ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di *governance* adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013.

Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Altmark Trans GmbH*.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere "tout court" l'esistenza di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle società che fanno loro concorrenza. Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da SAT sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it –

sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio; corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;

i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di Utile ragionevole.

SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.

Laigueglia, lì 22/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- Rag. Simonetta Missaglia -

Firmato digitalmente da

SIMONETTA MISSAGLIA

CN = MISSAGLIA SIMONETTA

C = IT

Allegato "C" al numero 43530 di raccolta
-STATUTO SOCIALE
della "S.A.T. S.p.A."
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - SOCI
ART. 1-
E' costituita una società per azioni (con partecipazione totalitaria di capitale pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto) con la denominazione "S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." o, in forma abbreviata, "S.A.T. S.p.A".
ART. 2-
La Società ha sede in Vado Ligure.
L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere agenzie, stabilimenti, uffici e recapiti.
ART. 3-
Il domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende presso la sede sociale.
ART. 4-
La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.
OGGETTO
ART. 5-
La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:
1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso;
.....
2) in particolare, gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere; al riguardo, potrà:
- esercitare ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, la trasformazione dei rifiuti (secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 18/99, e successive norme di modificazione ed attuazione) nonché la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;

- provvedere allo studio, costruzione, manutenzione e gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; al loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzazione, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;-----
- 3) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;.....
- 4) effettuazione di opere rimboscimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;
- 5) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;.....
- 6) realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;.....
- 7) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione.....

ART. 6-.....

Per il conseguimento ed in attuazione dell'oggetto sociale oltre a tutti gli atti ritenuti idonei, la società potrà:-----

- a) effettuare ogni consentita operazione presso le Amministrazioni dello Stato, Uffici Pubblici, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali e quanto altro in genere;-----
- b) compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, attinenti l'oggetto sociale;.....
- c) costituire od acquisire partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;.....
- d) effettuare e prendere parte ad operazioni di "project finance", partecipare ad Associazioni Temporanee di Imprese, anche come "mandataria-capofila", nonchè costituire o partecipare a Consorzi e società consortili nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;-----
- e) compiere ogni altro atto negoziale od operazione, comunque, ritenuta strumentale e sussidiaria all'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 7-.....

La Società, operando come strumento in house providing deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.....

La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.....

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste

dalle disposizioni di legge.....
Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.....

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantanove milaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilione cinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.....

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.....

Ogni azione dà diritto ad un voto.....

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:.....

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;.....

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;.....

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a")......

ART. 9

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando le caratteristiche di esclusiva partecipazione pubblica, di cui al precedente art. 8.....

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.....

ART. 10

La Società ha facoltà di emettere, con le modalità prescritte dalla legge, obbligazioni al portatore e/o nominative, ordinarie e/o convertibili; la fissazione delle condizioni e modalità di collocamento e di estinzione delle stesse è demandata all'Assemblea.....

ART. 11

I soci potranno cedere o trasferire le loro azioni a terzi, Enti pubblici aventi i medesimi requisiti, soci o non soci, nel rispetto dell'art. 8 del presente statuto, e comunque con le seguenti modalità.....

Il socio che intende alienare le azioni deve darne comunicazione al

Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza con lettera raccomandata o pec, indicandone il prezzo.-----
Quindi, il Consiglio di Gestione, (sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza) nei successivi 60 gg. dovrà rilasciare motivato gradimento, sia per quanto riguarda l'acquirente indicato dal socio alienante sia nel caso dell'esercizio della prelazione di cui appresso, in vista del mantenimento delle condizioni che consentano la prosecuzione delle attività societarie, conformemente al dettato dell'art. 8 dello statuto e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.-----

Comunque, ciascun socio ha diritto di acquistare, in prelazione, le azioni poste in vendita (o parte di esse) al prezzo indicato nell'avviso rimessogli dal Consiglio di Gestione; il diritto è esercitato mediante l'invio, a mezzo lettera raccomandata o pec, con avviso di ricevimento, di una dichiarazione scritta di acquisto alle condizioni indicate, che deve pervenire al Consiglio di Gestione, ed al socio che intende alienare le azioni nel suo domicilio (come indicato nel Libro dei Soci), entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Consiglio di Gestione.-----

Se più soci esercitano, validamente, il diritto di prelazione, le azioni, offerte in vendita, vengono ripartite tra loro in proporzione a quelle già possedute.-----

Esaurita negativamente la procedura di cui sopra, ed intervenuto l'assenso del Consiglio di Gestione con integrazione delle modalità e tempistica del trasferimento, le azioni potranno essere alienate a terzi.-----

----- TITOLO III -----

----- DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA' -----

----- ART.12 -----

Organi costitutivi e necessariamente esistenti nella società sono:---

- A) Assemblea;-----
- B) Consiglio di gestione;-----
- C) Consiglio di Sorveglianza.-----

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

----- CAPO I -----

----- ASSEMBLEA -----

----- ART. 13 -----

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Gestione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso da pubblicarsi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sulla stampa locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con lettera raccomandata da inviarsi (nel medesimo termine) ai soci, nel domicilio iscritto nel libro sociale. In alternativa la convocazione dei soci potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, ovvero fax ovvero posta elettronica in modo da comunque acquisire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno dell'adunanza, in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intenderà validamente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione e dei membri del Consiglio di Sorveglianza (art. 2366 comma 4 c.c.).

In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 14

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che abbiano depositato, nello stesso termine, le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.

Possono anche intervenire quegli azionisti che, pur senza essere iscritti nel Libro Soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, il titolo del quale siano in possesso mediante una serie continua di girate, effettuate nel pieno rispetto delle modalità previste dal precedente art.10.

Nel computo dei giorni non è compreso nè il giorno del deposito nè quello dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci, mediante deleghe scritte (anche in calce all'avviso di convocazione) e che, solo su specifica richiesta dell'Organo Amministrativo, e relativamente ad Assemblea Straordinaria, potranno assumere la forma di procura speciale notarile.

I Consiglieri di Gestione, i Consiglieri di Sorveglianza, il Revisore legale ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; in caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge, tra i presenti, il proprio Presidente.

Constatata dallo stesso la legale costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere contestata per astensione di voto od allontanamento di intervenuti, per qualsiasi ragione o

causa verificatasi.

L'Assemblea nominerà, scegliendolo fra gli intervenuti, un Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

ART. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposte le materie di competenza di cui all'art. 2364 bis C.C., oltre a quelle aggiuntive previste dal presente statuto, quali in particolare:

- la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (artt. 21 e 30);
- l'approvazione del piano strategico, industriale e finanziario, presentato annualmente dal Consiglio di Gestione, ai sensi del successivo art.25;
- ogni altra competenza riconosciuta dal presente Statuto.

L'Assemblea verrà convocata dal Consiglio di Gestione entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo un termine maggiore (non superiore, in ogni caso, a centotanta - 180 - giorni), qualora le particolari esigenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 lo richiedano.

Inoltre, al fine di consolidare a favore dei soci, oltre quanto previsto all'art. 29, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi l'assemblea ordinaria delibera circa l'autorizzazione per il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni vigenti.

All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza a modificare lo statuto, nonché le altre competenze attribuitele dall'art. 2365 C.C.

ART. 17

L'Assemblea ordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, anche per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni.

ART. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea stessa, ma sempre in forma palese.

Quando il Presidente lo reputerà opportuno si voterà per appello no-

minale.....

CAPO II

-CONSIGLIO DI GESTIONE

ART. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione, formato da 3 (tre) membri.....

Ai soci in quanto dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, si intende conferita la facoltà di cui all'art. 2449 C.C. (richiamato dall'art. 2409 novies, comma 3), per la nomina dei Consiglieri di Gestione, nonché dei Consiglieri di Sorveglianza.....

Detti Soci dovranno esercitare la nomina diretta loro riservata in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata o pec, che dovrà pervenire presso la sede della società entro il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea in prima convocazione ovvero mediante intervento diretto, o a mezzo di delega, in sede assembleare (le medesime modalità si applicano in caso di presentazione di lista congiunta, come di seguito previsto, con indicazione dei partecipanti alla lista-raggruppamento).....

La nomina dei Consiglieri di Gestione, espressa direttamente dai Soci suddetti (art. 2449) dovrà avvenire secondo il seguente criterio prioritario:.....

a) il socio che possiede la quota maggiore di capitale sociale ha diritto di procedere alla nomina di un Consigliere; in caso di soci detentori di quote paritarie, il diritto di nomina spetterà a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;.....

b) i restanti due Consiglieri verranno nominati, escludendo il socio che ha già partecipato alla nomina come sub a), con le seguenti modalità e criteri:.....

b1) i soci Comuni il cui territorio si estende lungo la fascia costiera posta ad est di Savona hanno diritto di procedere alla nomina di un Consigliere indicato di comune accordo; in caso di mancato accordo fra essi, la nomina spetterà a quello che, fra essi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;.....

b2) i soci Comuni diversi da quelli cui è riservato diritto di nomina per effetto dei punti a) e b1), hanno diritto di procedere alla nominadi un Consigliere, indicato di comune accordo fra essi; in caso di mancato accordo, la nomina sarà effettuata dai soci che, all'interno del raggruppamento di cui alla presente lettera b2) detengano congiuntamente la quota maggiore di capitale sociale; in difetto ulteriore di accordo, la nomina spetterà a quello che, fra gli stessi, possiede la quota maggiore di capitale sociale e, in caso di soci detentori di quote paritarie, a quello fra essi che ha assicurato alla società, nel triennio precedente, il maggior fatturato medio;.....

c) qualora non si raggiungesse, comunque, anche per effetto del mancato esercizio della facoltà di nomina secondo le modalità precedentemente indicate, il numero di Consiglieri previsto, la designazione dei restanti Consiglieri spetterà al socio che possieda la

quota maggiore di capitale.....

La scelta deve essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.....

E' fatta salva l'applicazione residuale dell'art. 2409 novies, in merito alla competenza di nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, nonché la possibilità che i soci presentino all'unanimità una lista di Consiglieri secondo il numero previsto dallo Statuto.....

ART. 20.....

I Consiglieri di Gestione restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2409-novies, comma 4, c.c.) e sono rieleggibili; rimangono tuttavia in regime di prorogatio fino alla prima Assemblée dei Soci che da essi deve essere tempestivamente all'uopo convocata - successiva alla riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del predetto bilancio, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.....

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).....

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero, in caso di impossibilità, si applicano i criteri residuali di cui all'art. 19 del presente Statuto. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione secondo il presente Statuto (Art. 18).....

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.....

ART. 21.....

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono eletti dall'Assemblea, e sono rieleggibili.....

Il Consiglio, inoltre, può eleggere, anche al di fuori del proprio seno, un Segretario o chiama a tale ufficio l'eventuale Amministratore Delegato.....

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.....

ART. 22.....

Il Consiglio di Gestione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente almeno da un Consigliere Amministratore e dal Consiglio di Sorveglianza.....

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma da inviarsi almeno 1 (un) giorno libero prima, al domicilio di ciascun Consigliere, quale risulta dall'atto di accettazione della carica.....

ART. 23.....

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo di cui sopra, il voto del Presidente viene computato con valore doppio.

ART. 24

Il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di gestione è tenuto a cura del Presidente del Consiglio stesso e del Segretario; essi ne sottoscriveranno i Verbali.

ART. 25

Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello statuto o in altro modo limitati.

Infatti, gli amministratori dovranno sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti:

- acquisto o alienazione di immobili, nonché di diritti reali immobiliari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero ratifica successiva dei relativi provvedimenti assunti dal Consiglio di gestione, in caso di urgenza;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 (oggetto sociale);
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società nei limiti delle disposizioni legislative vigenti.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Gestione dovrà predisporre un documento, recante piano strategico, industriale e finanziario, evidenziando un computo preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività prevista per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su parere del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Inoltre il consiglio di gestione dovrà seguire linee di indirizzo guida, con valenza politico-strategica che potrà indicare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o previsti nel documento di cui sopra.

ART.26

Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito un compenso, fissato annualmente dal Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio (art. 2409 terdecies, comma 1, lett "a").

Ai membri del Consiglio di Gestione compete un gettone di presenza (e al Vice Presidente maggiorato) nella misura stabilita, ogni anno, dal Consiglio di Sorveglianza.

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

ART. 27-----

Al Presidente e ai Consiglieri Delegati (nei limiti dei poteri a loro conferiti, come meglio infra) spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.-----

ART. 28-----

Il Consiglio di Gestione può nominare un consigliere delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dal consiglio di sorveglianza.-----

Potrà, inoltre, conferire parte dei propri poteri, con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più Direttori o Procuratori, tanto congiuntamente che disgiuntamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e/o a terzi, (anche tra persone estranee alla società), determinandone i poteri e gli emolumenti (art. 2409 novies, comma 1 c.c.), a seguito di deliberazione favorevole dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza.-----

CAPO III-----

-CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA-----

ART. 29-----

Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi:-----

a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);-----

b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).-----

c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio () che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;-----

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.-----

ART.30-----

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri (compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti) scelti tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali, (e comunque con la presenza di almeno un soggetto iscritto al registro dei Revisori legali, nel rispetto dell'art. 2409-duodecies, comma 4, c.c.), nominati uno per ciascuno dai soci.-----

La scelta dei componenti da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso.-----

Qualora il numero di soci sia superiore a nove, avranno diritto alla nomina i soci con le partecipazioni di capitale maggiori, a degrada-

re dalla partecipazione più elevata, e a parità prevarrà l'ordine d'iscrizione nel Libro soci, fino a un massimo di otto membri.-----

Al fine di assicurare il controllo analogo ai soci, i restanti enti concorreranno alla nomina di un membro di comune accordo .-----

Qualora il numero di soci sia inferiore a nove, si procede come segue:-----

a) ogni socio nomina un Consigliere, come sopra;-----

b) i restanti Consiglieri, fino al numero massimo di nove, vengono nominati uno per ciascun socio, dando priorità ai soci con partecipazioni di capitale più elevate, e a parità di queste, con priorità spettante a coloro i quali, in relazione alla media risultante dagli ultimi tre esercizi chiusi, abbiano affidato alla società stessa l'esecuzione di servizi per maggiore importo.-----

Se mediante i criteri di cui ai precedenti punti "a)" e "b)" non si raggiungesse il numero dei Consiglieri previsto, procederanno alla nomina i soci della società con ordine di preferenza decrescente rispetto alla quota di partecipazione, fino al massimo di nove membri.-----

L'Assemblea determina il compenso dei Consiglieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1, n.2 c.c.) nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica.-----

Non risulta possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.-----

Il Consiglio di Sorveglianza nomina, anche all'infuori dei suoi membri, un Segretario.-----

Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da due componenti.-----

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data della prima Assemblea dei soci successiva all'approvazione del bilancio al 31 dicembre del terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.-----

Se, nel corso di un triennio, vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede a norma del presente Statuto (sempre tenendo presente la facoltà di cui all'art. 2449 c.c.).-----

In particolare, qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza di essi, la sostituzione compete, per ciascuno, al Socio che lo aveva nominato, ovvero in caso di impossibilità, si applicano i criteri sussidiari di cui sopra. In caso di venir meno della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si provvede alla ricostituzione, sempre secondo il presente art. 30.-----

In entrambi i casi, i Consiglieri restano in carica sino a scadenza dell'originario mandato.-----

ART.31

Ai sensi dell'art.2409-terdecies c.c., il Consiglio di Sorveglianza:-----

- a) approva il bilancio di esercizio;-----
 - b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può chiedere al Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni speciali e sui determinati affari;-----
 - c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;-----
 - d) presenta la denuncia al Tribunale nei casi previsti all'art. 2409 c.c.;-----
 - e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;-----
 - f) delibera il compenso per il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché l'importo dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Gestione stesso nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, anche specificamente relativi alle società a partecipazione pubblica;-----
 - g) esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione (art. 25), ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, consentendo così, anche in connessione con l'approvazione del bilancio e con le speciali competenze assembleari (artt. 15 e 24), il "controllo analogo";-----
 - h) esprime, inoltre, parere sulle nomine di cui all'art. 28.-----
- I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle Assemblee dei soci.-----
- Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e della riunione deve essere, dal Segretario redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 c.c.-----
- Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.-----

TITOLO IV

CONTROLLO CONTABILE

ART.32

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.).-----
Il conferimento e la revoca dell'incarico dovranno avvenire da parte dell'Assemblea a termine di legge (art. 2364 bis, comma 1, n.5C.c.).-----

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

ART. 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

ART. 34

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione, procede alla redazione del bilancio, da redigersi con l'osservanza alle norme di legge, e quindi si provvede alla sua approvazione, a cura del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi del precedente art.31.

In caso di mancata approvazione del bilancio, o in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea, sulla base di relazione analitica del Consiglio di Sorveglianza, conforme all'art.31 lett.b) del presente Statuto.

ART. 35

Dedotta la somma per la costituzione del fondo di riserva (a norma dell'art. 2430 C.C.), l'Assemblea delibera quale parte degli utili debba essere ripartita proporzionalmente tra gli azionisti e/o l'eventuale diversa destinazione (art. 2364 bis, comma 1, punto 4, c.c.).L'Assemblea delibera altresì in merito alla copertura delle perdite.

ART. 36

Il pagamento dei dividendi viene effettuato, nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito, che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni s'intendono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37

Addivenendosi per qualsiasi titolo e causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ed individuerà i criteri da assumere per la relativa procedura, ferma restando l'osservanza delle norme di legge inderogabili.

TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 38

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la Società e/o con gli Amministratori e/o con altri Soci, o tra la Società e gli Amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente Statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, sarà giudicata da un arbitro unico, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Savona, su istanza della parte più diligente. L'arbitro unico giudicherà secondo diritto ed in via rituale, ai sensi di legge.


TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO: MASSIMO ZUNINO - PIERO ARALDO - AGOSTINO FIRPO
NOTAIO



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
SAVONA, 20 gennaio 2021

STATUTO

Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE E CARATTERI ISTITUZIONALI –

SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione.

1. È costituita una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, denominata «**Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.**», siglabile «**S.A.T. S.p.A.**» (d'ora in avanti indicata come «Società»), per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali suoi Soci (d'ora in avanti indicati come «Soci pubblici»).

2. La Società opera secondo il modello dell'*in house providing*, come definito dalle Direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE, dal D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 ss. mm. ed ii («*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*»), dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 («*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*») e dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»).

Articolo 2 – Caratteri istituzionali.

1. La Società realizza oltre l'80% del proprio fatturato svolgendo i compiti ad essa affidati dalla Provincia di Savona nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 ss. mm. ed ii. («*Norme in materia di individuazione degli Ambiti Ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*») e suoi provvedimenti attuativi, nell'interesse dei Soci pubblici, sia che questi ultimi partecipino direttamente al capitale sociale sia che vi partecipino indirettamente mediante società *holding* a totale capitale pubblico dagli stessi interamente partecipate.

2. A norma dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2016, il mancato rispetto del limite quantitativo del fatturato della Società «*costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto*».

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 175 del 2016, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo se «*permett(e) di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*».

4. Nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, la Società opera nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in particolare di quelle in materia di *in house providing* e con particolare riferimento al c.d. «*controllo analogo congiunto*».
5. La Società non può perseguire interessi contrari a quelli dei Soci pubblici.
6. Il controllo analogo congiunto è esercitato mediante l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, secondo le modalità previste nel presente Statuto, nonché in appositi Patti Parasociali di regolamentazione del funzionamento del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto.
7. L'esercizio del controllo analogo congiunto non configura un'ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2373 Cod.civ..
8. Resta ferma la regolamentazione dei rapporti di servizio pubblico affidati a mezzo di apposito contratto e/o convenzione.
9. Tra gli Enti Locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm. ed ii. («*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*»), possono acquistare la qualità di Soci solo quegli Enti Locali la cui circoscrizione amministrativa ricada nei confini amministrativi dell'Ambito Territoriale Omogeneo «*Zona Omogenea della Provincia di Savona*» stabilito in applicazione della disciplina regionale in tema di ciclo integrato dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 1 del 2014 ss.mm. ed ii. e suoi provvedimenti attuativi.
10. È esclusa la partecipazione alla Società di Soci privati, ad eccezione di quella prescritta da specifiche disposizioni di legge vigenti e purché coerente con la regolamentazione propria delle società *in house providing*. La partecipazione alla Società di capitali privati non può in ogni caso avvenire in forme che comportino controllo o potere di veto o l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.
11. Fatto salvo quanto all'uopo previsto in appositi Patti Parasociali, gli Organi della Società sono tenuti ad un generale dovere di trasparenza ed, in particolare, a rendere conoscibili senza ritardo i dati della gestione societaria al fine di consentire ai Soci di esercitare il controllo sull'attività di interesse pubblico svolta dalla Società per loro conto.
12. L'Organo Amministrativo è tenuto ad informare periodicamente e/o a consultare – sugli atti e le attività, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto e dagli appositi Patti Parasociali - l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto.
13. Fermo quanto previsto ai due commi precedenti e quanto all'uopo previsto in appositi Patti Parasociali, ciascun Socio pubblico è in generale titolare:

- a) di poteri propulsivi nei confronti dell'Organo Amministrativo, quali, in particolare, la formulazione di proposte di specifiche iniziative inerenti l'esecuzione del contratto di servizio stipulato, sempre nel rispetto dell'economicità del servizio;
- b) del diritto di essere informato della gestione societaria, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali appositamente dedicate. I Soci pubblici potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi informativi;
- c) del diritto, scollegato dall'entità della partecipazione societaria, di presentare denuncia di gravi irregolarità all'Autorità Giudiziaria competente. La Società è in ogni caso tenuta ad adottare le procedure e i modelli obbligatori operanti in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione e prevenzione dei reati di cui la Società medesima potrebbe essere ritenuta responsabile.

Articolo 3 – Sede sociale e domicilio digitale –

Domicili dei Soci e degli Organi Sociali.

1. La Società ha sede legale nel Comune di Vado Ligure (SV), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese presso il quale è iscritta.
2. L'Organo Amministrativo, laddove consentito dalle disposizioni di legge vigenti, può trasferire la sede della Società, comunque entro i confini amministrativi della Provincia di Savona.
3. L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in funzione delle esigenze dei servizi affidati, può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e/o recapiti decentrati.
4. La Società ha domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata iscritto presso l'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
5. Per quel che concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci ed il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci è quello risultante dal Registro delle Imprese.
6. È onere dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci comunicare la modifica del proprio domicilio.

Articolo 4 – Durata.

1. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare, nel rispetto dei modi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, la proroga o la riduzione del termine di durata della Società.

3. La proroga o la riduzione del termine di durata della Società non attribuisce il diritto di recesso ai Soci pubblici che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

4. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può altresì deliberare lo scioglimento anticipato della Società, per le cause previste dall'articolo 2484 Cod.civ., dal presente Statuto e dalla delibera di scioglimento anticipato.

Articolo 5 – Oggetto sociale.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 6 del presente Statuto, la Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lett. a), b), d) ed e) dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016, ha per oggetto principale, in via diretta o attraverso società partecipate e/o controllate, il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale «Zona Omogenea della Provincia di Savona», così come definito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss. mm. ed ii. («Norme in materia ambientale»), dalla legge regionale n. 1 del 2014 ss.mm. ed ii. e suoi provvedimenti attuativi, nonché dall'articolo 3 bis («Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali») del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. La Società può altresì svolgere qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare allo svolgimento del servizio di cui al comma precedente, comprese quelle collegate ai rifiuti speciali, nonché le ulteriori attività consentite dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente Statuto, compatibilmente con l'affidamento del servizio «in house providing».

3. Fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e dalla legge regionale n. 1 del 2014 ss.mm. ed ii. e suoi provvedimenti attuativi, nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di gestione integrata dei rifiuti, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono comunque da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) la raccolta, differenziata e non, il trasporto (per conto proprio o di terzi), il trattamento, l'inertizzazione, lo stoccaggio, lo smaltimento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi espressamente compresi quelli ospedalieri e da imballaggi;
- b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nonché delle aree da rifiuti di ogni genere, anche per esecuzione di Ordinanze Sindacali in danno dei proprietari dei siti, ove tali attività siano previste e consentite dalle disposizioni di legge vigenti;

- c) la programmazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi; impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere; impianti di produzione, di selezione e di trasformazione dei rifiuti di ogni genere). E' esclusa la gestione delle discariche per rifiuti solidi urbani;
- d) ogni attività diretta al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, alla inocuizzazione, al recupero energetico ed in genere, alla trasformazione dei rifiuti, nonché la conseguente ed eventuale commercializzazione dei prodotti di tale attività, compresa la relativa consulenza e/o intermediazione;
- e) lo studio, la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti, macchinari, attrezzature in genere per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti solidi, urbani ed industriali; il loro eventuale recupero, riciclo, trasformazione e riutilizzo, sia ai fini agricoli sia industriali e civili in genere;
- f) le attività relative al decoro urbano consistenti nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di:
 - f.1. servizi di pulizia di aree pubbliche e/o di uso o interesse pubblico, lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;
 - f.2. attività di salvaguardia e sanificazione ambientale, igiene urbana e attività inerenti;
- g) il servizio di recupero di rifiuti domestici ingombranti;

La Società può altresì svolgere le seguenti attività, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti:
- a) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza, e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità;
- b) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili e di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;
- c) effettuazione di opere rimboschimento in genere, di sistemazione idraulica-forestale e la gestione di servizi inerenti la cura del verde;
- d) fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) a norma di legge;

- f) realizzazione e/o gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree, a qualsiasi titolo attrezzate per l'uso pubblico e/o limitato, con annessi servizi ed attività di ogni genere e tipologia;
- g) gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali e delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute; gestione amministrativa e tecnica del servizio di cremazione;
- h) attività soggette a tassazione o tariffazione locali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rimozione neve, lo spurgo delle caditoie, dei pozzetti e delle griglie stradali, dei sottopassi (viari e pedonali), la sanificazione, la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione, la dezanzarizzazione, di aree pubbliche e/o di uso o di interesse pubblico.
- i) la gestione dell'imposta di soggiorno per gli enti locali soci, attraverso lo svolgimento delle attività tecnico-operative ed amministrative finalizzate alla riscossione e all'impiego delle risorse in coerenza con le destinazioni previste dalla legge e dagli indirizzi dei Comuni;
- l) approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;
- m) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica, nonché di servizi di supporto alla mobilità;
- n) promozione, diffusione e realizzazione di interventi e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;
- o) attività di consulenza, assistenza e servizi in campo energetico e ambientale;
- p) la comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle attività contemplate nell'oggetto sociale, compresa l'educazione ambientale e l'informazione agli utenti.
- q) ogni attività strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

4. La Società può intraprendere, se inerenti ai propri fini istituzionali, attività di studio, di ricerca, di formazione, di informazione, di documentazione, anche aventi per obiettivo l'innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota, a tal fine operando direttamente o avvalendosi della collaborazione di Enti Pubblici o di soggetti privati. Nel procedervi, la Società agisce quale stazione appaltante ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

5. La Società può inoltre:

- a) compiere attività, operazioni e prestazioni di natura finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, purché necessarie o ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali;
- b) prestare, nel proprio interesse, garanzie reali e personali, per obbligazioni proprie e/o di soggetti terzi;
- c) stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, ivi compresi contratti di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 *ter* ss. del D.L. 11 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33;
- d) per il perseguimento dei propri scopi sociali, nei limiti (in particolare di quelli di cui all'articolo 2361 Cod.civ.) e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, costituire e/o assumere o detenere partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale analogo o affine, alle quali può altresì affidare fasi complementari della propria attività e/o prestare credito.

6. Nel rispetto delle soglie di fatturato di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Statuto, la Società, nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, può partecipare, anche in associazione, raggruppamento o consorzio con altre aziende e/o società, a gare per l'affidamento di servizi in appalto o concessione e svolgere tutte le attività connesse a tali rapporti, a condizione che svolga la parte più rilevante della propria attività in favore dei Soci pubblici e che l'esecuzione di tali servizi sia coerente con i propri fini istituzionali e con l'affidamento *in house* che la caratterizza.

7. Non rientrano nell'oggetto sociale:

- a) l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico;
- b) l'esercizio del credito;
- c) le operazioni che rientrano nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari e/o finanziari;
- d) le altre attività che la legge riserva a particolari soggetti, pubblici o privati.

8. È vietata la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

9. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento.

10. Nei casi in cui è consentito, l'indebitamento è contestuale all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

11. Sono ammesse operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità.

12. Le attività svolte alla data di adozione del presente Statuto potranno comunque essere proseguite fino ad esaurimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 6 – Principi generali dell'attività sociale.

1. La gestione e l'attività societaria perseguono gli interessi dei Soci pubblici e sono rette da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché di sostenibilità della gestione integrata dei rifiuti.

2. La Società è tenuta:

- a) all'acquisto di lavori, beni e servizi nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- b) nel reclutare il personale, anche dirigenziale, a rispettare i principi di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»*);
- c) a dotarsi dei regolamenti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Articolo 7 – Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di Euro ... (...), interamente versato, suddiviso in n. ... azioni ordinarie del valore nominale di ... Euro ciascuna.

2. Possono partecipare al capitale sociale, e dunque essere Soci, gli Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 9, del presente Statuto e soggetti privati, nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.

3. I Soci pubblici di cui all'articolo 2, comma 9, del presente Statuto possono partecipare al capitale sociale anche indirettamente, per mezzo di società *holding* a totale capitale pubblico dagli stessi interamente partecipate.

4. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto, nei limiti di legge, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti.

5. In caso di aumento di capitale da parte dei Soci pubblici, salva diversa disposizione assembleare ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Cod.civ., i Soci pubblici che hanno sottoscritto l'aumento hanno diritto ad un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni risultante dal Libro dei Soci alla data della deliberazione di aumento di capitale.

6. L'aumento di capitale sottoscritto da Soci privati nei limiti di cui all'articolo 2, comma 11, del presente Statuto, è possibile, pena l'invalidità delle relative delibere, soltanto se

rimangono inalterate le condizioni per il modello *in house providing* ed il controllo analogo da parte dei Soci.

Articolo 8 – Azioni e obbligazioni.

1. Le azioni sono nominative, indivisibili, trasferibili nei limiti di cui al presente Statuto e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. I versamenti e/o i conferimenti sulle azioni sottoscritte devono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
4. Previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, la Società può non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche di legittimazione e circolazione dei titoli azionari medesimi.
5. Purché siano rispettate le caratteristiche istituzionali della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento e di estinzione nel rispetto delle modalità prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 9 – Qualità di azionista.

1. La qualità di azionista nei rapporti con la Società è acquistata unicamente con l'iscrizione nel Libro dei Soci.
2. La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni degli Organi della Società, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Articolo 10 – Finanziamento da parte dei Soci.

1. La Società può acquisire finanziamenti dai Soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 11 – Trasferimento delle azioni e del diritto di opzione sulle azioni –

Diritto di prelazione degli Enti Locali Soci.

1. Fermo il rispetto dei caratteri istituzionali e dell'oggetto sociale, anche al fine di assicurare che la eventuale partecipazione alla Società di Soci privati non comporti controllo o potere di veto o l'esercizio di un'influenza determinante su di essa, le azioni e il diritto di opzione sulle azioni della Società a seguito di aumento di capitale da parte dei Soci pubblici ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente Statuto, sono trasferibili esclusivamente agli Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 9, anche non Soci e a condizione che non vengano alterate le condizioni di controllo analogo congiunto e i

presupposti per l'affidamento *in house providing*. Resta fermo il diritto di prelazione in favore dei Soci pubblici di cui ai commi successivi.

2. Il trasferimento diviene efficace nei confronti della Società solo con la sua iscrizione nel Libro dei Soci da parte dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo iscrive il trasferimento nel Libro dei Soci solo dopo avere accertato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del presente Statuto.

3. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo accerti che il trasferimento è avvenuto in violazione delle disposizioni di legge vigenti e/o del presente Statuto, il cessionario non può essere iscritto nel Libro dei Soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi. L'eventuale, ulteriore trasferimento da parte dell'acquirente non legittimato è privo di effetti verso la Società.

4. Ad ogni Socio pubblico è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni o sul diritto di opzione sulle azioni da qualunque altro Socio pubblico trasferiti, a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società).

5. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma precedente, il Socio pubblico che intende trasferire ad uno o a più Enti Locali non Soci, necessariamente Enti Locali di cui all'articolo 2, comma 9, del presente Statuto, o società *holding* a totale capitale pubblico dagli stessi interamente partecipate, tutte o parte delle proprie azioni o il diritto di opzione sulle azioni deve darne preventiva comunicazione all'Organo Amministrativo e agli altri Soci con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica certificata, indicando: denominazione e indirizzo dell'Ente Locale non Socio cessionario o degli Enti Locali non Soci cessionari, il numero di azioni o di diritti di opzione oggetto della proposta, il prezzo e tutte le altre condizioni comunque rilevanti.

6. Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Socio pubblico o i Soci pubblici che intenda o che intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni o sul diritto di opzione sulle azioni informa o informano per iscritto, con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica certificata, l'Organo Amministrativo, il Presidente del Collegio Sindacale, il Socio denunciante e gli altri Soci pubblici della sua o della loro volontà incondizionata di acquistare.

7. Decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di volontà dei Soci pubblici di acquistare le azioni o il diritto di opzione sulle azioni, il diritto di prelazione si intende rinunciato ed il Socio pubblico denunciante può trasferire le proprie azioni o il proprio diritto di opzione sulle azioni

all'Ente Locale non Socio o agli Enti Locali non Soci, purché alle stesse condizioni indicate nella comunicazione di cui al comma 5 precedente.

8. Se il trasferimento all'Ente Locale non Socio o agli Enti Locali non Soci non è perfezionato entro sei (6) mesi dal momento in cui il trasferimento è divenuto libero, il Socio pubblico che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni o il diritto di opzione sulle azioni deve nuovamente offrirli in prelazione.

9. Se più Soci pubblici esercitano il diritto di prelazione, le azioni o il diritto di opzione sulle azioni vengono acquistati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società alla data della comunicazione di cui al comma 5 precedente.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 12 – Organi della Società.

1. Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato, se nominato;
- e) il Collegio Sindacale.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 – Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.

2. L'Assemblea dei Soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte conformemente alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in prima, seconda ed, eventualmente, in ulteriori convocazioni.

Articolo 14 – Convocazione e sede.

1. L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso comunicato ai Soci e ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata A/R, da spedirsi ai domicili di cui all'articolo 3, comma 5, del presente Statuto, o a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

- 2.** Qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione deve essere nella disponibilità dell'Organo Amministrativo almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la convocazione.
- 3.** L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 4.** Nell'avviso di convocazione può altresì essere indicata la data, l'ora ed il luogo per la seconda, ulteriore convocazione, per il caso in cui alla prima convocazione l'Assemblea dei Soci non risulti regolarmente costituita.
- 5.** La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve svolgersi non oltre trenta (30) giorni dalla precedente.
- 6.** Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci in prima convocazione non risulti regolarmente costituita e nell'avviso di convocazione non sia stata fissata la data di seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci deve essere nuovamente convocata entro trentacinque (35) giorni dalla prima e con le stesse modalità.
- 7.** In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita e può validamente deliberare se è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto ed è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato.
- 8.** Qualora l'Assemblea dei Soci si svolga nei modi di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo deve comunicare senza ritardo le deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti.
- 9.** L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo, nella forma Ordinaria, almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o sussistano particolari esigenze relative alla sua struttura e/o alla sua organizzazione.
- 10.** Nel caso di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo comunica le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 Cod.civ..
- 11.** In generale l'Assemblea dei Soci è convocata quando:
 - a)** l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno;
 - b)** ne facciano richiesta scritta almeno 5 (cinque) Soci pubblici oppure tanti Soci pubblici che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, indicando, a pena di inammissibilità della richiesta, gli argomenti da trattare;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

12. Di regola, l'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Società.

13. L'Assemblea dei Soci può altresì essere convocata presso una sede e/o in un luogo diverso dalla sede della Società, purché l'Organo Amministrativo ne dia atto nell'avviso di convocazione e l'Assemblea dei Soci si svolga entro i confini amministrativi della Zona Omogenea della Provincia di Savona.

14. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, mediante collegamento da remoto, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea dei Soci ed il Segretario, ovvero il notaio, che provvederanno alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) i partecipanti possano essere identificati;
- c) i partecipanti possano seguire, partecipare e intervenire in tempo reale alla discussione, nonché partecipare alla votazione simultanea delle materie trattate;
- d) i partecipanti possano ricevere, trasmettere e visionare in tempo reale documenti;
- e) nell'avviso di convocazione siano indicate le piattaforme da remoto utilizzabili per la partecipazione a distanza.

15. Se l'Assemblea dei Soci si svolge ai sensi del comma precedente, la stessa si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario, ovvero il notaio.

Articolo 15 – Partecipazione.

1. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci.

2. Fatto salvo il caso in cui le azioni siano dematerializzate, negli altri casi i Soci partecipano all'Assemblea previo deposito dei propri certificati azionari almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la convocazione. I certificati azionari sono depositati presso la sede della Società o presso gli istituti bancari indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci e non possono essere ritirati prima che abbia avuto luogo l'Assemblea dei Soci.

3. Fermo quanto previsto all'articolo 2372 Cod.civ., è ammessa la rappresentanza per delega scritta a persona diversa dagli Amministratori, dai Sindaci o dai dipendenti della Società, a condizione che la delega venga trasmessa all'Organo Amministrativo almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la convocazione.

Articolo 16 – Costituzione e deliberazioni – Accertamenti e poteri del Presidente.

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci valgono le disposizioni di legge vigenti, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del presente Statuto.

2. Spettano al Presidente dell'Assemblea dei Soci la verifica della regolarità della costituzione e delle deliberazioni, l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, la moderazione del suo svolgimento, l'accertamento dei risultati delle votazioni e, in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la verifica del rispetto dell'equilibrio di genere.

3. L'adempimento delle verifiche e degli accertamenti di cui al comma precedente deve risultare dal verbale dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo successivo.

4. Nel moderare l'Assemblea dei Soci, spettano al Presidente pieni poteri in ordine:

- a) alla direzione dell'Assemblea dei Soci;
- b) alla regolamentazione della discussione;
- c) alla verbalizzazione degli interventi;
- d) alla fissazione delle modalità delle votazioni.

5. In occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale, se accerta che, nella composizione degli Organi Sociali predetti, non è rispettato l'equilibrio di genere, il Presidente dell'Assemblea dei Soci sospende la votazione e invita a trovare un'intesa rispettosa dell'equilibrio di genere.

Articolo 17 – Presidenza – Segreteria – Verbalizzazione.

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, la Presidenza dell'Assemblea dei Soci è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, o ancora, dall'Amministratore Delegato se nominato e delegatario del relativo potere, oppure dall'Amministratore presente più anziano di età.

2. Qualora l'Assemblea dei Soci non possa, per qualsiasi causa, essere presieduta da nessuno dei soggetti di cui al comma precedente, il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è assistito da un Segretario designato a norma dell'articolo 2371 Cod.civ..

4. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando, per legge o per scelta del Presidente dell'Assemblea dei Soci, al verbale dell'Assemblea dei Soci provvede un notaio.

5. Ove lo ritenga opportuno, Il Presidente dell'Assemblea dei Soci può nominare due scrutatori tra i rappresentanti dei Soci ed i Sindaci effettivi presenti all'Assemblea.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che alla redazione del verbale provveda un notaio.
7. Il verbale dell'Assemblea dei Soci deve indicare:
- a) la data dell'Assemblea;
 - b) i Soci partecipanti e gli altri soggetti presenti;
 - c) il capitale sociale rappresentato, sia singolarmente da ciascun Socio partecipante, sia complessivamente da tutti i Soci partecipanti;
 - d) la sommaria descrizione dello svolgimento dell'Assemblea;
 - e) le modalità e il risultato delle votazioni;
 - f) l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;
 - g) gli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 2, del presente Statuto.
8. Il verbale dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.
9. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci si accerta che il verbale venga trasmesso senza ritardo ai Soci e agli Organi della Società.

Articolo 18 – Assemblea Ordinaria.

1. Fermi i poteri riconosciuti al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto dai Patti Parasociali, l'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e ad essa attribuite dal presente Statuto.
2. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.
3. Se alla prima convocazione non è complessivamente rappresentata almeno la metà del capitale sociale, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, fatto salvo il caso in cui nell'avviso di prima convocazione sia stata indicata anche la data, l'ora e il luogo di seconda convocazione.
4. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale rappresentato.
5. In caso di ulteriori convocazioni, si applica il comma precedente.

Articolo 19 – Materie riservate all'Assemblea Ordinaria.

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera sulle materie di cui all'articolo 2364 Cod.civ..

In particolare:

- a) approva il bilancio (articolo 2364, comma 1°, n. 1), Cod.civ.);
- b) nomina e revoca (articolo 2364, comma 1°, n. 2), Cod.civ.):
 - b.1.i Consiglieri di Amministrazione e, fra di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nominato esclusivamente quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione assente o impedito e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;
 - b.2.i Sindaci e, fra di essi, il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel rispetto della normativa vigente;
- c) determina, nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di legge vigenti per le società a controllo pubblico, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 2364, comma 1°, n. 3), Cod.civ.);
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci (articolo 2364, comma 1°, n. 4), Cod.civ.);
- e) delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge (articolo 2364, comma 1°, n. 5), Cod.civ.);
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (articolo 2364, comma 1°, n. 6), Cod.civ.).

2. In deroga agli articoli 2380 *bis* e 2409 *novies* Cod.civ., all'Assemblea Ordinaria dei Soci spetta deliberare in ordine:

- a) alla distribuzione degli utili;
- b) agli atti di indirizzo e agli obiettivi a cui l'Organo Amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riguardo a quanto previsto dall'articolo 147 *quater* («*Controlli sulle società partecipate non quotate*») del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché dall'articolo 19, da commi 5, 6 e 7 («*Gestione del personale*»), del D.Lgs. n. 175 del 2016 e in particolare all'approvazione:
 - b.1. della relazione programmatica;
 - b.2. del piano degli investimenti;
 - b.3. del piano occupazionale;
 - b.4. del piano delle alienazioni;
 - b.5. del piano degli acquisti di beni e servizi e degli impegni di spesa;

- b.6.** degli acquisti di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), se non compresi nei Piani di cui alle lettere b) precedenti;
- c) agli atti di indirizzo e agli obiettivi a cui le società eventualmente partecipate e/o controllate dalla Società devono conformare la propria attività, *ivi* compresa l'approvazione dei piani e degli acquisti di beni e servizi e degli impegni di spesa di cui alle lett. b) precedenti, nonché la designazione dei rappresentanti nelle società eventualmente partecipate e/o controllate e le eventuali modifiche dei relativi Statuti;
- d) all'acquisto e/o all'affitto e alla cessione di immobili, se non compresi nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;
- e) alla stipula di mutui e alle operazioni di finanziamento e/o di indebitamento, se non comprese nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;
- f) all'acquisto e alla dismissione di partecipazioni, se non comprese nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;
- g) all'acquisto e/o all'affitto e alla cessione di aziende e/o di rami di azienda, se non compresi nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;
- h) alla stipula di convenzioni, di accordi con Enti Locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale, se non compresi nei Piani di cui alle lettere c) precedenti;
- i) al controllo, sia nel corso dell'esercizio sociale che a consuntivo, dello stato di attuazione degli obiettivi della Società e delle società eventualmente partecipate e/o controllate, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- j) ad ogni ulteriore atto ritenuto utile e/o necessario a disciplinare il controllo analogo congiunto Soci pubblici e ad assicurarne l'efficacia e l'effettività.
- 3.** Ferma la responsabilità dell'Organo Amministrativo per gli atti compiuti, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), Cod.civ. sono oggetto della preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci:
- a) il trasferimento della sede legale, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e/o recapiti decentrati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto;
- b) l'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente o ad altro Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina di un Direttore Generale e l'attribuzione di specifiche deleghe;

d) lo svolgimento, anche mediante partecipazione a procedure di evidenza pubblica, di servizi per soggetti diversi dagli Soci pubblici, nel limite dell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e all'articolo 2 del presente Statuto.

4. Ove intenda adottare decisioni sulle materie di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo deve convocare l'Assemblea, trasmettendo la relativa proposta di deliberazione ai singoli Soci e al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di prima convocazione.

5. Al fine di consentire ai Soci pubblici la rispettiva istruttoria tecnica interna sulla proposta, a quest'ultima devono essere allegati un parere del Collegio Sindacale e una relazione illustrativa.

Articolo 20 – Assemblea Straordinaria.

1. Fermi i poteri riconosciuti al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto da appositi Patti Parasociali, l'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e ad essa attribuite dal presente Statuto.

2. In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci è regolarmente costituita se è rappresentata più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

3. Se alla prima convocazione non è complessivamente rappresentata più della metà del capitale sociale, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, fatto salvo il caso in cui nell'avviso di convocazione siano stati già indicati anche la data, l'ora e il luogo di seconda convocazione.

4. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato.

5. In caso di ulteriori convocazioni, si applica il secondo comma precedente.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21 – Organo Amministrativo.

1. La Società, stanti le cospicue funzioni cui è deputata e l'esigenza di coordinamento e controllo con i territori serviti, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

3. Gli Amministratori:

- a) non possono essere dipendenti di Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti;
- b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia, nonché degli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
- c) restano in carica per tre esercizi sociali consecutivi;
- d) cessano naturalmente dalla carica alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi sociali del loro mandato;
- e) possono essere rieletti;
- f) hanno diritto ad un compenso annuo lordo, onnicomprensivo. L'ammontare del compenso e le modalità di erogazione sono determinate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. c), del presente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti, nei limiti di legge e di quelli di cui al successivo articolo 27 del presente Statuto.

4. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale – previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. c), del presente Statuto, che ne determina anche i poteri e gli eventuali compensi –, nonché procuratori speciali e mandatari in genere al fine di compiere specifici atti o categorie di atti.

5. Ferme le disposizioni ed i limiti di legge vigenti, in particolare in materia di *in house providing*, nel periodo di *vacatio* tra la scadenza naturale del mandato degli Amministratori uscenti e l'assunzione della carica da parte degli Amministratori entranti, gli Amministratori cessati esercitano i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 22 – Nomina e revoca.

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.1), del presente Statuto.

2. La scelta dei Consiglieri deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, garantendo che il genere meno rappresentato esprima almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

3. Restano ferme le verifiche e i poteri del Presidente dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo 16, commi 2 e 5, del presente Statuto.

4. La scelta da parte dell'Assemblea del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.1), del presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione – previa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lett. b), del presente Statuto, delegare parte dei propri compiti e delle proprie funzioni al Presidente o ad un membro del Consiglio, che in

tal caso assume la carica di Amministratore Delegato, purché la scelta ricada su un soggetto di comprovata esperienza nel settore operativo o amministrativo che gli viene delegato. Si intendono conferiti solo i compiti e le funzioni indicate nell'atto di conferimento della delega.

6. La nomina dei Consiglieri avviene con le modalità specificate ai successivi commi, sulla base di liste formate dai Soci pubblici nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine numerico progressivo e nel rispetto dell'equilibrio di genere.

7. Le liste predisposte dai Soci pubblici devono essere sottoscritte da chi le presenta e devono essere depositate presso la sede della Società, a libera visione, almeno 30 (trenta) giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

8. Ogni Socio pubblico non può presentare, o concorrere a presentare, più di una lista, né può votare liste diverse. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti dati in violazione del divieto suddetto non sono attribuiti ad alcuna lista.

9. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci pubblici che, singolarmente o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

10. Le liste devono essere accompagnate:

- a) da informazioni relative ai Soci pubblici che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'allegazione di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione dichiarata;
- b) dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
- c) dal *curriculum vitae* dei candidati.

11. Le liste presentate in violazione dei commi precedenti si considerano non presentate.

12. Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede nei seguenti termini:

- a) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi esprime, nell'ordine numerico progressivo con il quale sono stati candidati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione tranne uno;
- b) il restante Consigliere è espresso, nella persona del primo candidato della lista, dalla lista di minoranza che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi.

13. Qualora la lista di minoranza non ottenga una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima, la lista di maggioranza esprime tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

14. Qualora venga presentata un'unica lista, o nessuna lista venga presentata, l'Assemblea dei Soci delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento suddetto.

15. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.1), del presente Statuto. Gli Amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca senza giusta causa, nessun compenso o risarcimento è dovuto all'Amministratore revocato, il quale, all'atto di assumere la carica di Amministratore, accetta espressamente la presente disposizione statutaria.

Articolo 23 – Poteri.

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto dei caratteri istituzionali della Società, delle competenze e degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e delle prerogative e delle decisioni del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, è investito dei poteri di amministrazione e dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci, sia quanto agli atti di ordinaria amministrazione sia quanto agli atti di straordinaria amministrazione.

2. In particolare, all'Organo Amministrativo spetta il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per Statuto sono riservati ad altri Organi.

3. L'Organo Amministrativo è soggetto ad un potere di coordinamento da parte dei Soci pubblici che viene esercitato per il tramite dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto. In particolare, gli Amministratori sono tenuti:

- a)** a rispettare le decisioni preventive sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche espresse dal Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto;
- b)** a rendere all'Assemblea dei Soci e al Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto relazioni sull'andamento della gestione della Società e delle attività dalla stessa svolte;
- c)** a rendere con immediatezza ai Soci che lo richiedano, ogni informazione sulle modalità di gestione dei servizi affidati alla Società.
- d)** a riferire con propria deliberazione, ove richiesto da un Socio pubblico o da più Soci pubblici o dal Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società e all'evoluzione della sua gestione, con

particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali dei singoli segmenti gestionali e del territorio servito.

Articolo 24 — Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione.

1. Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri cessati devono essere sostituiti senza ritardo. Si applica il procedimento di cui all'articolo 22 del presente Statuto.
2. La sostituzione deve garantire il rispetto dell'equilibrio di genere.
3. Nelle more della sostituzione, in casi di somma urgenza il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla surrogazione provvisoria dei Consiglieri di Amministrazione cessati e della surrogazione deve essere data notizia ai Soci.
4. I Consiglieri di Amministrazione nominati in sostituzione subentrano nell'anzianità di carica di quelli sostituiti, cessando alla data in cui sarebbero cessati i Consiglieri sostituiti.
5. Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica convocano senza ritardo l'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione. Si applica il procedimento di cui all'articolo 22 del presente Statuto.
5. Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, tutti i Consiglieri di Amministrazione, si applica l'articolo 2386, comma 5, Cod.civ..

Articolo 25 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di mancanza o di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure dall'Amministratore Delegato, se nominato e se delegatario del potere di convocazione, quando:
 - a) il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno;
 - b) ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri, o il Collegio Sindacale o il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata A/R o con PEC, da inviarsi agli Amministratori e ai Sindaci effettivi risultanti dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione o, nei casi di urgenza, che deve essere motivata nella convocazione, almeno un giorno libero prima della data fissata per la convocazione.
3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando partecipano la maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Consiglio tra i suoi componenti in occasione di ogni convocazione.
6. Di regola, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato presso una sede e/o un luogo diverso dalla sede della Società, purché il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, ne dia atto nella convocazione e il Consiglio di Amministrazione si svolga nel territorio della Zona Omogenea della Provincia di Savona di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
8. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, mediante collegamento da remoto, a condizione che:
- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, e il Segretario, che provvederanno alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;
 - b) i partecipanti possano essere identificati;
 - c) i partecipanti possano seguire, partecipare e intervenire in tempo reale alla discussione, nonché partecipare alla votazione simultanea delle materie trattate;
 - d) i partecipanti possano ricevere, trasmettere o visionare in tempo reale documenti;
 - e) nell'avviso di convocazione siano indicate le piattaforme da remoto utilizzabili per la partecipazione a distanza.
9. Se il Consiglio di Amministrazione si svolge ai sensi del precedente comma, lo stesso si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, e il Segretario.
10. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione non può deliberare qualora anche un solo Consigliere o un solo Sindaco effettivo dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti discussi.

Articolo 26 – Rappresentanza della Società.

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato e titolare di specifica delega (e nei limiti della delega), all'Amministratore Delegato.
2. In caso di vacanza dell'incarico o di temporanea assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la legale rappresentanza della Società spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, risultando assente o impedito anche quest'ultimo, al Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
3. La rappresentanza della Società e la firma possono spettare, eventualmente, anche al Direttore Generale e a procuratori speciali e mandatari in genere nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo 27 – Compensi e rimborso spese.

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci stabilisce i compensi e le indennità a favore degli Amministratori, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede anche a fissare le modalità di ripartizione dei compensi e delle indennità tra i Consiglieri di Amministrazione.
3. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.
4. È fatto espresso divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

CAPO IV

COLLEGIO SINDACALE E

REVISIONE LEGALE

Articolo 28 – Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti.
2. I membri del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, ivi compreso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b.2), del presente Statuto, tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia, nonché degli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e iscritti nel Registro dei Revisori legali.
3. I membri del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti:
 - a) restano in carica per tre esercizi sociali consecutivi;
 - b) cessano dalla carica al più tardi alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi sociali del loro mandato;

c) possono essere rieletti.

4. L'Assemblea Ordinaria dei Soci determina, all'atto della loro nomina, il compenso lordo dei membri del Collegio Sindacale, per l'intera durata del mandato ed onnicomprensivo. È altresì di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci la determinazione delle modalità di erogazione del compenso, entro i limiti delle disposizioni di legge vigenti e dell'articolo 30 del presente Statuto.

5. La scelta dei Sindaci deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, garantendo che il genere meno rappresentato esprima almeno 1/3 (un terzo) del Collegio Sindacale.

6. Restano ferme le verifiche e i poteri del Presidente dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo 16, commi 2 e 5, del presente Statuto.

7. La nomina dei Sindaci, sia effettivi che supplenti, avviene sulla base di liste formate dagli Soci pubblici, nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine numerico progressivo.

8. Le liste possono essere presentate da singoli Soci pubblici o da più Soci pubblici insieme, a condizione che, singolarmente o insieme, rappresentino almeno il 4% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto.

9. Le liste presentate dai Soci pubblici devono essere sottoscritte da chi le presenta e devono essere depositate presso la sede della Società, a libera visione, almeno 30 (trenta) giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del Collegio Sindacale, ferme eventuali, ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

10. Le liste indicano la tipologia di candidatura, se a Sindaco effettivo o a Sindaco supplente.

11. Ogni Socio pubblico non può presentare, o concorrere a presentare, più di una lista, né può votare liste diverse. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti dati in violazione del divieto suddetto non sono attribuiti ad alcuna lista.

12. Le liste devono essere accompagnate:

- a) da informazioni relative ai Soci pubblici che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione, singolarmente o complessivamente, detenuta e l'allegazione di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione dichiarata;
- b) da una completa informativa sulle caratteristiche dei candidati, nonché da una loro dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge

vigenti ed esprima l'accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

13. Le liste presentate in violazione di quanto previsto dai commi precedenti si considerano non presentate.

14. Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede nei seguenti termini:

a) sono nominati Sindaci effettivi:

a.1. il candidato indicato come effettivo al numero 1) della lista che ha ottenuto il miglior risultato;

a.2. il candidato indicato come effettivo al numero 1) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato;

a.3. il candidato indicato come effettivo al numero 1) della lista che ha ottenuto il terzo miglior risultato oppure, nel caso in cui siano presentate due sole liste, il candidato numero 2) della lista che ha ottenuto il miglior risultato;

b) sono nominati Sindaci supplenti:

b.1. il candidato indicato come supplente al numero 1) della lista che ha ottenuto il miglior risultato;

b.2. il candidato indicato come supplente al numero 1) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

15. Se due o più liste ottengono il medesimo numero di voti, si procede a nuova votazione.

16. In caso di ulteriore parità, prevale la lista presentata dai Soci pubblici in possesso della partecipazione più elevata oppure, in subordine, presentata dal maggior numero di Soci pubblici.

17. Se viene presentata una sola lista, tutti i membri del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, sono eletti nell'ambito della lista unica.

18. Se non viene presentata alcuna lista, l'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera con le maggioranze di legge.

19. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, ivi espressamente compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli specificamente prescritti per le società a partecipazione pubblica e in particolare per le società *in house*.

20. Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sul rispetto dei principi generali dell'attività sociale di cui all'articolo 6, nonché sull'adeguatezza del modello organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 29 – Sostituzione dei membri del Collegio Sindacale.

1. Se nel corso del mandato cessano dalla carica, per dimissioni o per altra causa, uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti della stessa lista, nell'ordine atto a garantire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Articolo 30 – Compensi e rimborsi.

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci stabilisce i compensi e le indennità a favore dei Sindaci, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. Ai membri del Collegio Sindacale spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

3. È fatto espresso divieto di corrispondere ai Sindaci gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 31 – Revisore legale dei conti.

1. Il Collegio Sindacale propone, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (*«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»*), all'Assemblea dei Soci, l'affidamento, ove occorra previa procedura ad evidenza pubblica, della revisione legale dei conti ad un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali.

2. L'Assemblea dei Soci delibera la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE –

BILANCIO – UTILI –

Articolo 32 – Esercizi sociali e bilancio.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Allo scopo di sottoporlo ad approvazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del presente Statuto, alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio secondo i criteri prescritti dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Al bilancio devono essere allegate:

- a) una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione societaria;
- b) una relazione del Collegio Sindacale;
- c) una relazione del revisore legale dei conti.

4. Gli Amministratori devono inviare ai Soci il progetto di bilancio e le relazioni di cui al comma precedente almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 33 – Utili.

1. Fermo restando che, data la sua natura giuridica, la Società non ha finalità principale di lucro, eventuali utili netti di bilancio sono ripartiti tra i Soci, previa delibera dell'Assemblea dei Soci e previa deduzione del 5% a riserva legale, sino al raggiungimento del limite di cui all'articolo 2430 Cod.civ., e del 15% a riserva straordinaria.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2433 *bis* Cod.civ., è vietata la distribuzione di acconti sui dividendi.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Articolo 34 – Scioglimento e liquidazione.

1. La Società si scioglie ed è posta in liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge o del presente Statuto.

2. La liquidazione della Società è affidata, previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e su indicazione vincolante del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto, ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori.

3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, il liquidatore o il collegio di liquidatori compiono tutti gli atti utili e necessari alla liquidazione della Società, con facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare transazioni;
- b) sporgere denunce;
- c) nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;
- d) compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi incluso l'esercizio provvisorio.

4. La rappresentanza della Società posta in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e, eventualmente, agli altri componenti del collegio dei liquidatori designati, nei limiti e con le modalità stabilite in sede di nomina.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Controversie e Foro competente.

1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere tra i Soci sull'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto è quello di Savona.

Articolo 36 – Rinvio.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**PATTI PARASOCIALI
PER IL REGOLAMENTO
DEL COMITATO UNITARIO
PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**

PREMESSO CHE:

- alla data della sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali, gli Enti Locali Soci (d'ora in avanti indicati come «i Soci») di Servizi Ambientali S.p.A., siglabile anche come S.A.T. S.p.A. (d'ora in avanti indicata come «la Società»), con sede in (17047) Vado Ligure (SV), via Sardegna n. 2, sono i seguenti:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
 - 4) ...
 - 5) ...
- secondo le disposizioni di legge vigenti e la giurisprudenza, amministrativa e comunitaria, in materia di *in house providing* e di controllo analogo, i soci serviti devono esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro attribuite dallo statuto, con modalità legittimamente rappresentate da poteri interdittivi e di incidenza sull'assemblea dei soci e dall'obbligo di anteporre alle decisioni più importanti la richiesta di un avviso conforme del soggetto pubblico servito, che nel caso di società pluripartecipata deve essere espresso in seno ad un apposito organo (il comitato di cui *infra*) formato dai rappresentanti degli stessi soci serviti, titolari del servizio affidato e rappresentativi delle Comunità locali servite;
- a partire dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 novembre 1999, resa sulla causa C-107/98, (c.d. «Sentenza Teckal»), è necessario che il controllo analogo dei soci sulla società affidataria sia effettivo, pur potendo essere esercitato congiuntamente, e venga esercitato deliberando a maggioranza da parte dei singoli soci;
- la giurisprudenza amministrativa ritiene legittime forme frazionate di *in house providing* (cfr. tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 7093 ed i precedenti *ivi*

richiamati), nelle quali la società affidataria costituisce *longa manus* ed organo di gestione del servizio per tante e diverse pubbliche amministrazioni, costituendo uno strumento di gestione associata ed economica del servizio o dei servizi;

- sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, la legittimità dell'affidamento *in house providing* di un servizio o di più servizi non dipende da un controllo totale ed assoluto di ciascun socio pubblico interessato sull'intera società affidataria, ma dall'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico e/o di diritto privato) in grado di garantire che ciascun socio pubblico, insieme agli altri, sia effettivamente in grado di orientare e di controllare l'attività e la gestione della società;
- i Soci di S.A.T. S.p.A., alla luce di quanto sopra e concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società quale società *in house providing* per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché quale modello di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare allo svolgimento delle attività e/o dei servizi demandategli, così come previsto dal vigente Statuto della Società e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di società a partecipazione pubblica e di affidamento *in house providing*, intendendo disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo analogo ex articolo 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici»);

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO i Soci stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

1.1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali, ha determinato il consenso dei Soci e per tale ragione rappresenta utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci qui manifestata.

Articolo 2 – Oggetto e finalità.

2.1. I presenti Patti Parasociali, ad integrazione dello Statuto e degli atti di affidamento, stabiliscono regole di *governance* societaria e di esercizio del controllo analogo dei Soci serviti e affidanti interessati allo svolgimento dei servizi affidati sulla Società affidataria, all'uopo costituendo e disciplinando il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto (d'ora in avanti indicato come «il Comitato»), già previsto dallo Statuto, ed il suo funzionamento.

2.2. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Sociali sono stati in precedenza deliberati da ciascuno di essi, nel rispetto delle forme e secondo le procedure stabilite per i rispettivi ordinamenti e che nessuna modifica potrà esservi apportata se non con le forme e secondo le procedure stabilite per i rispettivi ordinamenti.

Articolo 3 – Costituzione del Comitato.

3.1. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito da un numero di tredici componenti, in rappresentanza dei Soci direttamente o indirettamente affidanti e serviti, ed è presieduto dal Presidente della Provincia di Savona o da un suo delegato.

3.2. Oltre al Presidente della Provincia di Savona, Ente d'ambito, fanno parte del Comitato n. 12 componenti (Sindaci o loro delegati) in rappresentanza dei Comuni Soci. Tali componenti sono stabiliti in numero di 2 in rappresentanza del comprensorio servito di Levante (Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Stella e Varazze), in numero di uno in rappresentanza del Comune di Vado Ligure, in numero di 3 in rappresentanza del comprensorio servito dei restanti Comuni costieri (Comuni da Bergeggi a Laigueglia), in numero di 3 in rappresentanza comprensorio servito dei Comuni facenti parte del BIM - bacino imbrifero montano Valle Bormida e Valle Erro (Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Urbe), in numero di 1 in rappresentanza del comprensorio servito dei Comuni non costieri già facenti parte della Comunità Montana Ingauna (Comuni di Arnasco, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Casanova Lerrone, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello) e in numero di 1 in rappresentanza del comprensorio servito dei Comuni non costieri già facenti parte della Comunità Montana del Pollupice (Comuni di Balestrino, Boissano, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo, Orco Feglino, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio), nonché 1 nominato dai soci fondatori di SAT (Albisola Marina, Bergeggi, Celle, Quiliano, Noli, Spotorno).

3.3. La nomina dei membri del Comitato ha luogo da parte del Presidente della Provincia di Savona con proprio Decreto, nominando i membri che, per i singoli comprensori, abbiano conseguito il maggior numero di indicazioni da parte di Comuni Soci interessati, rispettandosi un criterio di turnazione tra gli stessi Enti, con indicazioni da far pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di non raggiungimento di tali condizioni in capo ad un numero sufficiente di soggetti indicati, si procederà alla nomina mediante sorteggio tra chi abbia ricevuto la designazione da parte di almeno 3 Comuni

Soci legittimati che rappresentino nel complesso almeno il 20 % degli utenti serviti del comprensorio interessato dalla nomina.

Articolo 4 – Convocazione e sede –

Deliberazioni.

4.1. Il Comitato è convocato, almeno 15 (quindici) giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e/o comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata formulata al Presidente:

- a) da tanti Soci che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale della Società;
- b) dall'Organo Amministrativo o da chi ha la legale rappresentanza della Società;
- c) dal Presidente del Collegio Sindacale;
- d) dal Revisore Legale.

Il Comitato si riunisce comunque almeno due volte l'anno.

4.2. Ogni membro dispone in seno al Comitato di eguale diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione societaria e dagli utenti serviti dei Comuni che lo abbiano indicato.

4.3. Di regola, il Comitato si riunisce presso la sede della Società. Il Comitato è altresì convocabile presso una sede e/o un luogo diverso dalla sede della Società e può svolgersi anche in più luoghi, mediante collegamento da remoto. In quest'ultimo caso, il Comitato si riunisce nel rispetto dell'articolo 25, 8° comma, dello Statuto.

4.4. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione, con lettera raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero con mezzi che comunque garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

Qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione deve essere nella disponibilità del Presidente del Comitato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la convocazione.

4.5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono altresì essere indicati la data, l'ora ed il luogo per la seconda, ulteriore, convocazione, per il caso in cui alla prima convocazione il Comitato non risulti regolarmente costituito.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve svolgersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della precedente convocazione.

4.6. In prima convocazione, il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei propri membri (calcolata *pro capite*) e delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza pro capite degli intervenuti (contandosi doppio quello del rappresentante della Provincia) e la maggioranza degli utenti serviti.

Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato, in seconda convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei membri (calcolata *pro capite*) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, che rappresentino almeno un terzo degli utenti serviti.

4.7. Fermo quanto precede, in relazione a quelle deliberazioni che interessano problematiche inerenti, in via esclusiva, il solo territorio di uno dei Soci, la relativa determinazione da parte del Comitato deve essere approvata dal membro rappresentante, per comprensorio, del Socio interessato, salvo il caso in cui questi non sia presente e l'argomento sia stato indicato nell'avviso di convocazione.

4.8. Salvo diversa deliberazione dei Soci, la Segreteria del Comitato è svolta da personale della Società. Né tale personale, né i membri del Comitato hanno diritto a percepire emolumenti, gettoni o premi a fronte delle attività svolte e della partecipazione ai lavori del Comitato.

Articolo 5 – Funzioni del Comitato.

5.1. Nell'esercizio del controllo analogo, il Comitato deve assicurare la medesima cura e la medesima tutela degli interessi di tutti i Soci, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione societaria.

5.2. In particolare, attraverso il Comitato i Soci serviti rafforzano il controllo analogo sulla Società affidataria, in aggiunta ai poteri societari e assembleari previsti dalla legge e attribuiti dallo Statuto, che spettano ai Soci in virtù della loro partecipazione al capitale sociale.

In sede di Comitato, i Soci esercitano analisi e assumono decisioni preventive, contestuali e successive sugli obiettivi affidati e gli indirizzi alla Società e sulla loro realizzazione, nonché sulla valutazione di eventuali scostamenti.

In particolare, in sede di Comitato:

- a.** il controllo preventivo è esercitato dai Soci attraverso la previa approvazione da parte del Comitato dei seguenti documenti di programmazione ed atti:
 - a.1.** relazione programmatica;
 - a.2.** piano degli investimenti;
 - a.3.** piano occupazionale;

- a.4.** piano delle alienazioni;
- a.5.** piano degli acquisti di beni e servizi e degli impegni di spesa;
- a.6.** acquisti di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), se non compresi nei Piani di cui alle lettere a) precedenti, nonché, in generale, di ogni deliberazione dell'Assemblea dei Soci che in qualsiasi modo attenga a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.
- b.** Il controllo contestuale è esercitato dai Soci attraverso:
 - b.1.** la possibilità di esprimere, mediante il Comitato, indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e sulla modifica dei contratti di servizio tipo con l'utenza;
 - b.2.** il diritto di ogni Socio di richiedere alla Società, in qualsiasi momento, ogni ulteriore elemento, dato, informazione e/o documento ritenuto necessario e, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici;
 - b.3.** l'obbligo della Società di trasmettere al Comitato ed ai Soci una relazione periodica sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie;
 - b.4.** la possibilità di disporre controlli ispettivi.
- c.** Il controllo successivo è esercitato attraverso l'approvazione, da parte del Comitato, del bilancio di esercizio corredato dagli atti obbligatori previsti dallo Statuto, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, 4° comma, del D.Lgs. n. 175 del 2016. In tale sede, i Soci forniscono anche indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Organo Amministrativo della Società deve trasmettere ai Soci, al fine di consentirne il controllo, gli atti di cui alle lett. a), b) e c) precedenti entro il termine utile per lo svolgimento delle riunioni del Comitato, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente la convocazione del Comitato stesso.

5.3. Spetta inoltre al Comitato;

- a) formare e presentare all'Assemblea dei Soci la lista unica di cui all'articolo 6 dei presenti Patti Parasociali;
- a) formare e presentare all'Assemblea dei Soci la lista unica di cui all'articolo 7 dei presenti Patti Parasociali;

- b) esprimere parere sulla proposta del Collegio Sindacale di affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto;
- c) proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'ordine del giorno di una successiva riunione;
- d) proporre all'Assemblea dei Soci gli emolumenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- e) approvare i regolamenti della Società.

Articolo 6 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione.

6.1. I Soci prendono atto dell'amministrazione della Società da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, da formalizzare in sede Assemblea dei Soci.

6.2. Per le candidature al Consiglio di Amministrazione, i Soci convengono sulla formazione di una lista unica ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto. Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché dell'equilibrio di genere, previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dallo Statuto, i 5 (cinque) componenti della lista unica saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Vado Ligure (azionista di maggioranza) in numero di uno - a cui sarà attribuito il ruolo di Presidente -, della Provincia di Savona d'intesa con il Comune di Vado Ligure in numero di uno in rappresentanza del Medio Ponente, (da Quiliano a Borghetto S.S.) del Socio Comune di Albenga in rappresentanza dei Soci del Ponente Savonese rispetto al Capoluogo - escluso il Comune di Vado Ligure - in numero di uno, dei soci del Levante Savonese rispetto al Capoluogo in numero di uno e dei soci della Valle Bormida in numero di uno.

Per i candidati di designazione spettante in rappresentanza del Levante Savonese e della Val Bormida, in caso di candidature multiple, al fine di esprimere un unico candidato i Soci procederanno preventivamente alla scelta dello stesso con la presenza di almeno 1/2 dei Soci interessati (calcolata con doppia maggioranza) e a maggioranza dei votanti (sempre calcolata col criterio della doppia maggioranza), con l'obbligatoria astensione del Comune di Vado Ligure, della Provincia di Savona e del Comune di Albenga.

6.3. Ciascun Comune che esprime un membro nel Consiglio di Amministrazione, non partecipa alla designazione dei nominativi che entreranno a far parte del Comitato di Controllo, ai sensi dell'art. 3, ad eccezione del Comune di Vado Ligure.

6.4. Le stesse modalità di individuazione dei candidati e di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia venuto meno il Consiglio di Amministrazione in carica. Nel caso in cui sia venuto meno uno solo

dei Consiglieri di Amministrazione, l'Amministratore cessato viene sostituito con un Amministratore che sia espressione del Socio o dei Soci che avevano designato il primo.

Articolo 7 – Nomina del Collegio Sindacale.

7.1. Per le candidature al Collegio Sindacale, i Soci convengono sulla formazione di una lista unica ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto. Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché dell'equilibrio di genere, previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dallo Statuto, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti e statutarie dedicate, i cinque componenti della lista unica, suddivisi in tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, sono espressione, rispettivamente, della Provincia di Savona quanto ad un Sindaco effettivo, dei Soci del Levante Savonese rispetto al Capoluogo quanto ad un Sindaco effettivo, dei Soci del Ponente Savonese rispetto al Capoluogo quanto ad un Sindaco effettivo e del Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza, quanto ai due Sindaci supplenti.

Per i Sindaci di designazione da parte di più Comuni Soci, si applica l'articolo 6, 2° comma, 2° alinea, e 3° comma, dei presenti Patti Parasociali.

Articolo 8 – Obblighi.

8.1. Ciascun Socio è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali. In particolare, ciascun Socio si impegna a votare in Assemblea dei Soci e a fornire indirizzi concreti ai membri del Consiglio di Amministrazione affinché votino in modo conforme alle determinazioni assunte dal Comitato secondo quanto previsto dai precedenti articoli (anche qualora assenti o dissenzienti) o a quanto altrimenti previsto dai presenti Patti Parasociali.

8.2. Ciascuna delle Parti dei presenti Patti Parasociali che abbia violato gli obblighi di cui al comma precedente è tenuta a pagare una penale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione commessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro quota in relazione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società alla data della violazione.

Articolo 9 – Durata.

9.1. I Soci convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni dieci, senza rinnovo tacito alla loro scadenza.

9.2. I presenti Patti Parasociali perdono efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che recede dalla Società o perde, per qualsiasi causa, la qualità di Socio.

Articolo 10 – Foro competente.

10.1. Per tutte le controversie che possono insorgere tra i Soci in ordine ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Savona.

Articolo 11 – Registrazione e pubblicità.

11.1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*») – Tariffa Parte II. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

